

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 260<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

##### COMMISSIONE PERMANENTE

Elezione di Segretario . . . . . Pag. 13864

**CONGEDI** . . . . . 13841

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 13841

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 13864

Rimessione all'Assemblea . . . . . 13864

##### Seguito della discussione:

«Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali» (873) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CONTI, *relatore* . . . . . 13852

D'ANGELOSANTE . . . . . 13844

TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . . 13859

##### INTERPELLANZE

Annunzio . . . . . Pag. 13865

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 13865

Per lo svolgimento:

TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . . 13864

VALSECCHI Pasquale . . . . . 13864

##### PER LA MORTE DI FAUSTO NICOLINI

PRESIDENTE . . . . . 13843

D'ERRICO . . . . . 13841

PALERMO . . . . . 13842

TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . . 13843



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**G E N C O ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: Cenini per giorni 4 e Tibaldi per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annuncio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

*Nencioni, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Piccardo, Pinna, Ponte e Turchi:*

« Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 392 del Codice di procedura penale in relazione agli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater dello stesso Codice, sull'istruzione sommaria » (1062);

*Conti, Lepore, Bisori e De Luca Angelo:*

« Modifiche alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, recante delega al Governo per il globamento del trattamento economico del personale statale, in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per l'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e 1965 » (1063);

*Romagnoli Caretoni Tullia e Morino:*

« Istituzione della carriera amministrativa direttiva nelle soprintendenze alle antichità e belle arti » (1064);

*Terracini, Schiavetti, Perna, Salati, Valenzi, Pajetta Giuliano, Lussu, Tomassini, Milillo, Secchia, Roda, Montagnani Marelli, Scotti, Tibaldi, Albarello, Scoccimarro, Passoni, Roasio, Mammucari, Ferrari Giacomo, Vidali, Di Prisco, Fabiani, Masciale, Orlandi, Colombi, Bufalini, Picchiotti, Cerreti, Preziosi e Audisio:*

« Contro la prescrizione dei crimini nazisti » (1065);

*Rosati:*

« Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1066);

*Lepore, Schiavone, Conti, De Luca Angelo e Bisori:*

« Modificazioni alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, in materia di indennità di buonuscita al personale statale » (1067).

### Per la morte di Fausto Nicolini

**D ' E R R I C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D ' E R R I C O .** Il 1° marzo 1965, in Napoli, nella sua vecchia, gentilizia casa di Via Salvator Rosa, all'età di 87 anni, si è spento Fausto Nicolini, uomo di vastissima cultura, studioso instancabile della storia, della letteratura, del pensiero filosofico e del costume del nostro Paese.

Egli, che giovanissimo si era laureato in giurisprudenza e aveva conseguito il diploma al Conservatorio di San Piero a Maiella, si convertì alla ricerca storica e letteraria su

invito di Benedetto Croce, che gli divenne poi, oltre che maestro e amico carissimo, compagno di lavoro per quasi mezzo secolo. La produzione di Fausto Nicolini è enorme, e tale da assicurargli un posto imperituro nel campo dell'erudizione critica e costruttiva del nostro secolo. Tra gli altri, gli studi su Giambattista Vico e sul Manzoni, costituiscono un punto di riferimento obbligato per gli studiosi delle future generazioni.

Come uomo, Fausto Nicolini fu un signore di antico stampo, napoletano verace, arguto, piacevolissimo nella conversazione sempre infiorata di aneddoti e di riferimenti brillanti, al confine fra cronaca e storia, fedele alla sua missione di ricercatore, maestro di libertà per quanti, discepoli ed estimatori, ebbero la ventura di accostarsi alla luce vivissima del suo spirito superiore.

Per lumeggiare la figura di don Fausto, nulla val meglio del seguente giudizio autobiografico, che egli scrisse non molto tempo fa: « A farmi conseguire lo scopo di servire il Signore in letizia, mi hanno soccorso segnatamente tre cose. Anzitutto una tal quale festosità schiettamente napoletana di temperamento; in secondo luogo, un ottimismo a volte eccessivo e quindi peccaminoso, ma a cui debbo pure l'abitudine di vedere in quasi tutte le congiunture della vita il lato buono, a preferenza di quello o di quelli cattivi; per ultima, una vera e propria febbre di curiosità che ancora in questa mia tarda vecchiezza mi fa considerare le ore più belle della giornata le otto o dieci che una consuetudine semimiscolare mi consente di passare, senza stancarmi, innanzi alla mia scrivania ».

Ora quella scrivania è rimasta deserta.

Con Fausto Nicolini scompare forse l'ultimo rappresentante di quella poderosa cultura storico-letteraria della scuola napoletana che ha avuto i suoi massimi esponenti in Francesco De Sanctis, in Benedetto Croce, in Francesco Torraca e nel figliolo di questi Luigi, mio maestro, uomo di eccezionale cultura enciclopedica oltre che insigne chirurgo.

Commemorando gli uomini come Fausto Nicolini, il Senato della Repubblica rende un doveroso omaggio, non solo alla ricerca storico-letteraria e alla cultura nella sua più alta espressione, ma anche ad un modo esemplare di concepire e vivere la vita, lavorando

nobilmente e instancabilmente per il progresso morale e civile dell'uomo.

P A L E R M O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L E R M O . Signor Presidente, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di indugiare un momento nel ricordo di un grande studioso italiano spentosi a Napoli nei giorni scorsi. Personalmente io non ho avuto la ventura di intrattenermi di frequente con Fausto Nicolini perchè lo studioso, raccolto ed appartato, non frequentava i circoli politici della nostra città; ma la sua presenza si sentiva a Napoli, la sua personalità intellettuale era una delle nostre ricchezze. Da oltre un sessantennio, schivo e solitario, laborioso e modesto, Fausto Nicolini conduceva quotidianamente la sua ricerca storica, che ha dato alla cultura italiana tesori di erudizione, di ricostruzioni illuminate, di osservazioni sagaci. Che si occupasse di Giambattista Vico o dell'abate Galiani, del giansenismo o del Manzoni, che indagasse sul nesso della cultura italiana con la cultura europea del '600, '700 e dell'800, Fausto Nicolini, spentosi ora a quasi novantanni, portava alla cultura italiana il soffio giovanile della sua mente vivacissima, l'ardore della ricerca, la fede negli studi, la convinzione profonda della primazia della vita intellettuale di un Paese su tutto il resto. Con lui si spegne l'ultimo rappresentante di una grande generazione di storici e di ricercatori, che, avuti a ideali maestri Giuseppe De Blasis, Bartolomeo Capasso e Michelangelo Schipa, aveva trovato il suo più insigne rappresentante in Benedetto Croce.

Del Croce, Fausto Nicolini fu fratello spirituale diletto fin da quando, nell'ultimo decennio del secolo scorso, essi si incontrarono a proposito dell'archivio che il secondo aveva ereditato dal suo avo Nicola Nicolini, insigne giurista napoletano del secolo XIX; e dal primo Fausto Nicolini fu incitato a studiarlo e pubblicarlo. Erano in questo archivio, fra l'altro, le carte della famiglia Galiani, e il giovane neofita si immerse tutto in quella pubblicazione, trascurando per essa gli studi di musica che aveva intrapre-

so e che erano, come scherzosamente usava dire senza credervi, « la sua vera vocazione ». La vera vocazione di Fausto Nicolini, onorevoli colleghi, erano gli studi e l'erudizione; ciò non pertanto egli vi rifondeva quella sua parte segreta e viva che era il suo temperamento d'artista, del musicista e compositore mancato, quel suo temperamento geniale e bizzarro, arguto e scherzoso, che tanto lo faceva rassomigliare al suo parente Ferdinando Galiani.

Vennero così le pagine inobliviabili su Ferdinando e Celestino Galiani, gli studi sulla vita culturale a Napoli nei secoli XVII e XVIII, e poi, approfonditasi la ricerca, quel gioiello che è il libro sulla giovinezza di Giambattista Vico, le edizioni fondamentali della « Scienza Nuova », prima e seconda. Il Nicolini risalì, o meglio ridiscese, nel tempo occupandosi del Manzoni; ma nel suo libro su « Peste ed Untori » il suo vero impegno era lo studio della vita italiana del Seicento, il contesto sociale delle vicende dei « Promessi Sposi », le basi storiche del grande romanzo manzoniano. E poi tutta la serie ricchissima di saggi che indagano la vita culturale del Seicento e del Settecento in Italia e in Europa con al centro il Vico, ma con lo studio accuratissimo dei suoi grandi nessi ideologici, dello sperimentalismo inglese, del razionalismo e del sensismo francese, delle dottrine del diritto naturale olandesi e tedesche; Vico e Hume, Vico e Cartesio, Vico e Bayle, Vico e Grozio, Vico e Pufendorf.

Ricercatore diligente, storico penetrante, ricostruttore profondo, Fausto Nicolini fu, in un secolo svagato e distratto, al tempo stesso depositario e testimone, colui che conservò e ci indicò i grandi tesori del nostro patrimonio intellettuale, l'ultimo dei nostri grandi eruditi, il Mabillon italiano della nostra epoca. E perciò credo che sia doveroso ricordare in quest'Aula la sua dipartita e accompagnare il suo trapasso con un nostro pensiero di gratitudine mesta e riverente.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa fervidamente alle nobili parole pronunciate in quest'Aula

alla memoria del crociano Fausto Nicolini, letterato, ricercatore dai mille interessi intellettuali, storico, filosofo, la cui mente ha arricchito e onorato la cultura italiana del nostro tempo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa alle espressioni pronunciate in quest'Aula così nobilmente dai senatori D'Errico e Palermo e dall'onorevole Ministro delle finanze a nome del Governo, a celebrazione della figura e dell'opera di Fausto Nicolini, e partecipa con profonda commozione al cordoglio per la sua scomparsa.

Con i suoi studi appassionati e geniali (sono stati citati, tra i molti, quelli su Galiani, sul Vico, sul Manzoni) Fausto Nicolini ha onorato e arricchito il mondo della scienza e cultura e si è reso benemerito della Nazione.

Ma al di sopra della stessa monumentale e originale opera storica, che così vasti consensi gli meritò in Italia e all'estero, nell'animo di quanti lo conobbero ed apprezzarono è vivo il ricordo della sua singolare personalità e della generosità del suo cuore, che ne fecero un maestro insuperato di umanità e di costume.

Discepolo e continuatore dell'opera di Benedetto Croce, Fausto Nicolini si è distinto dal Maestro per l'esteso e approfondito esame storiografico, che, dei grandi pensatori, poneva in evidenza il pregio letterario artistico e filosofico.

Oggi l'Italia piange con Napoli, città natale, la perdita di un figlio eletto che seppe fare della fede nei valori dello spirito una professione di vita e che, con la sua dottrina e con il suo alto esempio, insegnò ai giovani a trarre dallo studio dei grandi spiriti della Patria lo stimolo per il progresso delle virtù civili e l'amore per la libertà.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (873) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario delle tra-

sformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta è stata dichiarata chiusa la discussione generale, riservando la parola al senatore D'Angelosante.

Il senatore D'Angelosante ha pertanto facoltà di parlare.

**D'ANGELOSANTE.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io credo che della discussione che si sta concludendo, sul disegno di legge al nostro esame, non si possa ignorare una caratteristica particolare: intendo riferirmi all'assenza dal dibattito dei compagni socialisti. E non credo si possa dire, in questo caso, che chi tace acconsente, se è vero che col disegno di legge che stiamo esaminando, in sostanza, per la prima volta dopo la liberazione si pone in certi termini la questione dell'aiuto e del sostegno alle grosse imprese e al grosso capitale finanziario, problemi ai quali i compagni socialisti non sono indifferenti; e se è vero altresì che quando uno degli ultimi Governi centristi, l'ultimo Governo dell'onorevole Segni, nel 1959, presentò un disegno di legge che ripeteva integralmente i primi due articoli di questo che stiamo discutendo, non solo noi, ma anche i compagni socialisti si opposero e, con essi, si opposero anche i socialdemocratici, che alla Camera dei deputati espressero il loro parere contrario con l'intervento dell'onorevole Preti.

Dunque, se vi è stato questo silenzio, malgrado i precedenti e malgrado il rilievo dell'argomento che stiamo discutendo, se i colleghi socialisti non hanno partecipato al dibattito, malgrado che in Commissione il senatore Bonacina avesse presentato un emendamento ad una delle disposizioni più pericolose del disegno di legge, questo silenzio non può essere considerato come indifferenza, ma deve essere considerato come indice del fatto che anche all'interno della maggioranza, e non solo da parte nostra, vi sono dei motivi di dissenso; vi è fondata ragione, cioè, di ritenere che non si possa accogliere la giustificazione del Governo in ordine ai fini e agli scopi che esso pretende

di assegnare alle norme sottoposte al nostro esame.

Quali sono questi fini e questi scopi? Il nostro relatore, il senatore Conti, li ha sinteticamente identificati in questi termini: il disegno di legge mirerebbe al conseguimento di « strutture industriali e commerciali che possano essere competitive con le altre industrie degli altri Paesi, in specie con quelli del Mercato comune ». Si dovrebbe, cioè, attraverso questo strumento, favorire la formazione di aziende, di imprese aventi dimensioni, come si dice, ottimali, tali che permettano la riduzione dei costi e la produzione a livelli competitivi sufficienti per poter vincere la concorrenza del mercato internazionale.

Noi contestiamo che la legge abbia questo scopo; lo neghiamo in base ad argomenti che ci vengono offerti dal testo stesso della legge. E per sostenere questa contestazione io non vi ripeterò le argomentazioni di ordine economico che altri miei colleghi vi hanno sottoposto, ma mi permetto di invitarvi a riflettere su due esempi, che io traggo dal disegno di legge stesso, appunto al fine di dimostrare che lo scopo che si vuole attribuire alla legge non ha nulla a che fare con essa.

Ecco il primo esempio, onorevoli colleghi. All'articolo 1 del disegno di legge si dice, tra l'altro, che saranno favorite: a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo; b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti.

Che cosa significa « regolarmente esistenti »? Questo non è un problema che pongo io, perchè anche in Commissione è stato sollevato.

È intervenuto il rappresentante del Governo, l'onorevole sottosegretario Valsecchi, e si è discusso a lungo in proposito; infatti è la prima volta che nella legislazione di questo tipo viene introdotta l'espressione « società regolarmente esistenti ». Orbene, il fatto che se ne sia discusso tanto a lungo, il fatto che si siano richiesti chiarimenti in proposito ci porta a raggiungere una prima

conclusione, che credo sia pacifica, e cioè che non si tratta di una formulazione chiara.

A proposito di leggi con formulazioni non chiare — tra le quali questa in esame è uno degli esempi più cospicui — io credo che si debba finire per affrontare e risolvere la questione in qualche modo.

Ieri sera il senatore Artom da una parte e il senatore Mammucari dall'altra hanno messo in luce le incertezze terminologiche di questa legge. Il senatore Trabucchi ha chiesto al Governo, ad esempio, che in ordine all'ultimo comma dell'articolo 1 il Ministro si impegnasse a sostenere una particolare interpretazione e non altre interpretazioni di quella norma.

Il senatore Artom ha chiesto che siano emanate circolari per spiegare il contenuto della presente legge. Ciò significa che essa non è chiara, che alcune sue formulazioni non sono chiare.

Noi ci troviamo di fronte ad un problema che da una parte, vorrei dire, è interno, riguarda cioè i rapporti tra la chiarezza della formulazione e la chiarezza della volontà politica, della consapevolezza degli obiettivi che si vogliono raggiungere, e dall'altra concerne i rapporti esterni della legge, i rapporti tra la sua chiarezza e la sua interpretazione. Capita sovente che in sede giurisdizionale, quando si applicano le leggi votate dal Parlamento, si arrivi ad interpretazioni abnormi, assolutamente lontane dalla volontà del legislatore e dallo stesso testo letterale. Sono recentissimi casi gravi in materia penale in cui si sono verificate tali difformità. È capitato a me di leggere una sentenza della Cassazione in cui si interpretava una norma in termini completamente opposti a quelli scritti; in tale occasione la Cassazione parlava di errore del dichiarante, ed il dichiarante non era un contraente semianalfabeta ma era il Parlamento, alla cui formulazione l'interprete opponeva una interpretazione del tutto opposta, denunciando appunto l'errore del dichiarante.

Io sono del parere che sia giunto il momento di trovare formulazioni tali da non consentire che una legge possa essere interpretata in più modi e il più delle volte nel

modo opposto a quello voluto dal legislatore.

L'accumularsi di queste situazioni strane e incongruenti finisce per creare condizioni sempre più pregiudizievoli al prestigio e alla funzione del Parlamento e anche allo stesso meccanismo di produzione delle leggi.

Nel caso di cui ci occupiamo però — e mi si scusi il termine pesante — io non credo si tratti di errore del dichiarante, credo piuttosto che si tratti di dolo. Infatti la locuzione « società regolarmente esistenti », secondo l'interpretazione che io mi permetto di dare, e che credo esatta, non è che un giuoco di parole per significare che, per quanto attiene alla fusione, la regolarità della costituzione con riferimento alle norme del nostro ordinamento è irrilevante ai fini del provvedimento in esame. In altri termini, per decidere quali società, in caso di fusione tra di loro, sono ammesse ai benefici della presente legge, la legge stessa dichiara irrilevante la regolarità o meno della loro costituzione e considera soltanto la regolarità della loro esistenza.

Quali sono le società la cui costituzione è irrilevante ai fini del nostro ordinamento e che invece acquistano rilievo solo per quanto si riferisce al loro modo di essere attuale? Sono le società straniere. Posso sbagliarmi, ma ritengo che siano soltanto queste le società che vengono in considerazione per come esistono e non per come furono costituite, in quanto furono costituite alla stregua di ordinamenti estranei al nostro. Con tale giuoco di parole si è voluto quindi riconoscere il diritto delle società straniere di partecipare agli stessi benefici previsti da questa legge per le società italiane.

Indico due elementi per sostenere la mia opinione. Il primo è che fino dalla norma primigenia in materia di trattamento tributario della fusione delle società, il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1206, parlò sempre di società regolarmente costituite, e quando in seguito nelle leggi di proroga, fino al 1946, si parlò anche di società irregolari, si intese trattare unicamente della riferibilità o meno delle società agli schemi e ai tipi previsti dal codice. Secondo argomento:

con la prima legge democratica successiva alla Liberazione, con la quale si tornò a regolamentare la materia, dopo la scadenza del termine della proroga prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del dicembre 1946 (il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, citato nella relazione), con questa prima legge, dicevo, si parlò espressamente della fusione di società nazionali. Quindi esistono, nei precedenti legislativi, due formulazioni: società regolarmente costituite e società nazionali.

Nel disegno di legge in esame voi ne aggiungete ora una terza del tutto nuova nella terminologia legislativa su questa materia, e cioè « società regolarmente esistenti », il che significa che in questo modo si vuole assimilare alle società italiane le società straniere. E poichè questa legge non si limita a prevedere le fusioni, ma prevede un'altra serie di operazioni come incorporazioni, concentrazioni, trasformazioni, noi dobbiamo concludere che le fusioni favorite sono quelle tra società straniere e quelle tra società straniere e società italiane, in qualunque modo si verificano tali fusioni, anche mediante incorporazione o assorbimento ed anche quando è la società straniera che incorpora od assorbe la società italiana.

Io non intendo ripetere qui il discorso già fatto sulla gravità dell'intervento nel nostro mercato del capitale straniero e non voglio rifarmi agli esempi della « Monteshell » nè agli altri che si sono avuti finora; voglio però formulare una sola domanda: come si ritiene di poter giustificare le norme di questo disegno di legge con la necessità di far fronte alla concorrenza, quando poi si finisce per favorire le società straniere che vengono ad insediarsi nel nostro Paese, che assorbono le società italiane o che le incorporano? Non è dunque questa una contraddizione in termini? E ancora: come si fa a invocare la concorrenza nell'area del MEC, come si fa a dire che con queste disposizioni di legge si vogliono creare aziende di dimensioni ottimali, tali cioè da poter reggere alla concorrenza, quando con queste disposizioni di legge si favorisce l'intervento del capitale straniero nel nostro Paese, mentre

in tutti gli altri Paesi del MEC tutto ciò è vietato?

Io sono convinto che il Senato e il relatore sono al corrente della discussione che si verificò nel 1961 a Bruxelles a proposito appunto della fusione delle società; sono convinto che il nostro attento relatore ha letto il rapporto generale del professor Houin a proposito di questa materia ed ha certo notato che egli nel 1961 affermava proprio che nessuno degli ordinamenti è d'accordo nel favorire o addirittura nel riconoscere la fusione tra società di differenti nazionalità quando tale fusione avvenga mediante assorbimento della società nazionale da parte della società straniera. In Francia, in Belgio, nel Lussemburgo, nella Repubblica federale tedesca la legislazione non consente che possa avvenire una fusione di società in cui l'assorbimento o l'incorporazione siano esercitati non dalla società nazionale sulla straniera, ma viceversa.

Qui invece non soltanto si riconosce che ciò è possibile, ma addirittura lo si favorisce con le esenzioni dalle imposte; si creano le condizioni perchè nel modo migliore, con i mezzi più acconci, il capitale straniero possa intervenire nel nostro Paese ed operare per il raggiungimento dei suoi fini.

Ecco dunque, onorevoli colleghi, un modo non brillante per raggiungere scopi opposti a quelli dichiarati, che evidentemente non si ritengono confessabili.

Questo è il primo esempio. Secondo esempio: la disposizione che ha particolarmente colpito anche i compagni socialisti, dal momento che in Commissione il senatore Bonacina ha proposto un emendamento in proposito. Mi riferisco all'ultimo comma dell'articolo 1 che, a mio personale giudizio, è la norma più pericolosa, più iniqua, più ingiusta di tutto il disegno di legge, là dove esso recita: « Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo » (cioè trasformazioni, fusioni eccetera) « non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246 ». Si tratta, come il Senato sa, della legge istitutiva dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. In detta legge si ritenne giustamente che le operazioni di fu-



sione di società, di incremento mediante apporto, eccetera, fossero tanti mezzi di alienazione dell'area facente parte del capitale sociale, e che pertanto su queste operazioni dovesse essere pagata l'imposta per l'incremento di valore delle aree. Ora questo principio viene abrogato; ma quello che è peggio è che, con questa norma, si favorisce anche l'apporto di una pura e semplice area fabbricabile. Cioè se una società apporta ad un'altra solo il suo patrimonio immobiliare edificatorio, si verifica una di quelle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichè mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti.

Infatti, onorevoli colleghi, il nostro relatore senatore Conti, facendo propria la tesi dell'onorevole Vicentini, ha precisato che il « complesso aziendale, oltre ad uno stabilimento, è, indubbiamente, anche il portafoglio di una società di assicurazione o di una sua filiale quando sia apportato ad altra società di tal genere, l'insieme dei depositi e dei rapporti creditizi di una banca o di una sede, conferite ad un istituto di credito, un complesso di pacchetti azionari, apportati ad una società il cui oggetto sociale sia, in tutto o in parte, quello di una finanziaria, ma anche quei beni che, pur non costituendo di per sè un insieme atto al raggiungimento di uno scopo industriale, tuttavia combinandosi con quelli già posseduti dalla società cui sono apportati, ne potenziano la capacità produttiva ». Questo significa che per « complessi aziendali » non si deve intendere tutto l'insieme dei beni che, uniti, costituiscono l'azienda, ma anche una parte di questi beni. In altri termini, una società la quale svolga una certa attività, abbia delle fabbriche, un pacchetto azionario eccetera, ed abbia aree fabbricabili, se apporta ad un'altra società solo l'area fabbricabile rientra perfettamente nei limiti del provvedimento che stiamo esaminando. Conseguentemente, a titolo di esempio, che se la società A apporta un'area fabbricabile alla società B, il trasferimento diventa, in forza della proposta di legge che stiamo discutendo, assolutamente esente dall'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; e la

società B potrà a sua volta alienare o utilizzare l'area corrispondendo l'imposta sull'incremento maturato dalla data dell'apporto a quella della vendita o dell'utilizzazione edificatoria dell'area. Questo è il punto centrale della questione. L'articolo 2 della legge sulla imposta sulle aree fabbricabili, la n. 246 del 1963, come loro sanno meglio di me, stabilisce che l'incremento di valore viene calcolato a far tempo dalla data dell'alienazione fino alla data in cui il contribuente vende l'area, oppure l'utilizza. Allora i casi sono due: o la società incorporante, che ha ricevuto l'area, paga l'imposta sugli incrementi maturati non dal giorno dell'apporto ma dal giorno in cui la società incorporata ha acquistato l'area, e in questo caso *nulla quaestio*...

P A L U M B O . È questo il concetto di Trabucchi!

D ' A N G E L O S A N T E . L'opinione personale e rispettabile del senatore Trabucchi non è la legge. La legge dice un'altra cosa, come vedremo.

La seconda ipotesi è, invece, che la data di partenza per il calcolo dell'incremento del valore sia quella dell'apporto, e allora se la società incorporante vende un mese dopo l'apporto, non pagherà nulla di imposta.

Onorevoli colleghi, il fondamento della legge n. 246 è il cambiamento di titolarità del diritto di proprietà; se si esonera un passaggio da un titolare ad un altro si deve autorizzare l'ente impositore a pretendere l'imposta, nell'ipotesi di un successivo passaggio, a far tempo dall'acquisto del diritto da parte del precedente titolare. La norma deve essere esplicita. In mancanza di essa, il passaggio per fusione, concentrazione o incorporazione in esenzione da imposta non esclude il cambiamento di titolarità dell'area, che passa dalla società A alla società B, con l'effetto che la società obbligata in base alla legge 246 resterà esonerata dal pagamento, a meno che noi non stabiliamo un diverso principio, giacchè la società B diviene titolare del diritto sull'area solo dal giorno dell'apporto, e solo sugli

incrementi maturati da quel giorno sarà dovuta l'imposta.

Di conseguenza, se la norma resterà come proposto, ci saranno migliaia di cause e di ricorsi, di cui possiamo fin d'ora prevedere l'esito, perchè le decisioni non saranno prese dal senatore Trabucchi, ma da un interprete che deve tenere presenti certi principi, applicando le norme esistenti per quello che dicono e non per quello che è stato detto da noi nella discussione. E allora, a meno di non volere iniquamente che solo i piccoli proprietari di aree, i ferrovieri, i piccoli commercianti che hanno costruito la loro casetta su una piccola area e che permutano col costruttore siano i debitori dell'imposta, e che la stessa non sia dovuta dalle grosse immobiliari su centinaia di migliaia di metri quadrati, giacchè queste, il giorno in cui la legge entrerà in vigore, provvederanno ad apportare le aree in un'altra società per non pagare una lira di imposta; se non si vuole questa grossolana ingiustizia, dico, dobbiamo emendare l'articolo stabilendo con chiarezza cosa deve essere fatto.

Ma, riprendendo l'argomento iniziale secondo cui questo disegno di legge avrebbe lo scopo di favorire imprese con dimensioni ottimali per agevolarne la concorrenza con le industrie di altri Paesi, specie del MEC, mi sapete dire in che modo noi agevoliamo la competitività favorendo il passaggio di aree edificabili da un'azienda ad un'altra? In che modo si ridurranno i costi di imprese che producono spazzolini, dentifrici o aratri? Mi volete spiegare in che modo la formazione di grosse proprietà immobiliari e la speculazione su queste aree possano identificarsi col fine che la maggioranza dice di voler raggiungere con questo disegno di legge, il quale fine sarebbe appunto quello di favorire la produzione a costi meno elevati e quindi a prezzi più competitivi? Io non vedo alcun rapporto — e non mi pare che ve ne siano — tra il fatto che più società immobiliari si passino l'una con l'altra, attraverso incorporazioni che saranno anche finte, anche inesistenti, la loro proprietà immobiliare edificatoria e lo scopo di favorire la produzione a livelli più competitivi.

Credo, onorevoli colleghi, che questi due esempi dimostrino con evidenza che lo scopo dichiarato non è lo scopo vero di questa norma. Ma se questo non è lo scopo vero, allora lo scopo è un altro. E se noi, senza fare processi alle intenzioni, ricerchiamo nella storia, nei precedenti di questa legge, io credo che finiremo per trovare il vero scopo di essa.

L'Italia iniziò la legislazione sulle fusioni nel 1927: è l'anno della quota 90 e della riduzione dei salari del 20 per cento, è l'anno in cui da una parte si scaricava sui lavoratori e sui ceti medi il peso della nuova politica e dall'altra si favorivano nuove formazioni industriali e commerciali. Oggi noi ci ritroviamo da una parte di fronte alla politica dei redditi, cioè al tentativo di diminuire i salari operai, di considerarli come l'origine e la causa di tutte le traversie della nostra economia, e dall'altra al tentativo di dare valore anticongiunturale a una serie di mezzi e di strumenti che, in ultima analisi, dovrebbero provvedere unicamente al rafforzamento, alla tonificazione, all'arricchimento dei grossi complessi.

Ma vi è un altro precedente ancora più chiaro, quello della legge del 1931. Il Senato sa che mentre nel 1927, col regio decreto-legge 23 giugno, n. 1206, si decise l'aiuto fiscale per la fusione delle società regolarmente costituite, nel 1931 da una parte si prorogò questa legislazione fino al 1935 col regio decreto-legge 13 novembre, numero 1434, e dall'altra per la prima volta si estese la normativa sulle fusioni, cioè il sostegno alle fusioni, anche (cito testualmente) « alle concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in altre società esistenti o da costituire quando, anche in conseguenza di tale apporto, l'oggetto delle società apportanti venga limitato »...

C O N T I , *relatore*. Tenga presente che fin dalla legge del 1931 si parla di società regolarmente esistenti, e non costituite.

D ' A N G E L O S A N T E . Onorevole relatore, lei risponde in modo inesatto ora a una cosa che ho detto mezz'ora fa. Stavo

dicendo un'altra cosa: cioè che delle concentrazioni si parla per la prima volta nel 1931. Anche nel 1931 c'erano dei relatori, senatore Conti — non al Parlamento, ma al Re — e il relatore del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, fu il Guardasigilli che, se non vado errato, era proprio Alfredo Rocco, uomo dalle idee chiare e precise il quale non mascherava sotto finti scopi gli scopi veri.

Non so se lei, onorevole relatore, ha letto la relazione del suo predecessore; gliela leggo io: « senonchè la concentrazione delle aziende può avvenire non soltanto » — diceva Rocco — « mediante vera e propria fusione di società, ma anche qualche volta con forma diversa, specialmente mediante apporti di attività di alcune aziende in altre società esistenti o da costituire. In tal caso, le società che hanno fatto gli apporti non scompaiono come nell'ipotesi di fusione ma continuano ad esistere ed entrano nel possesso delle azioni della società a cui furono trasferite le loro attività, assumendo così in tutto o in parte il carattere di società finanziarie di quel tipo, specialmente, che è conosciuto col nome di *holding* ».

Quindi il relatore, nella prima legge che introdusse questo concetto delle concentrazioni disse chiaramente, semplicemente e onestamente che allora si trattava di favorire la formazione delle società finanziarie che vanno sotto il nome di *holding*. Certo si può dire che quella era un'epoca e questa è un'altra; ma, onorevoli colleghi, se le apparenze dei due momenti, delle due leggi sono lontane, io penso che sia sostanzialmente identico il contenuto di classe di tali leggi. E la riprova di questo la trovate nella legge del 1948 che il relatore Conti ha citato nella sua relazione. Intendo riferirmi al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, in cui, a proposito di trasformazione (non di fusione) di società, si prevede che potessero essere favorite sul piano fiscale solo quelle società che, alla data dell'entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, avessero un capitale non superiore a 500 mila lire. E siccome il codice civile vigente è entrato in vigore nel 1942, io penso che, a tutto concedere, quelle società oggi

avrebbero un capitale non superiore a 50 milioni. Quindi c'era un limite, almeno per quanto riguarda le trasformazioni. Oggi invece ogni limite è scomparso perchè in questa legge si supera, quanto a capitale di società favorite sul piano fiscale, ogni limite; si raggiunge il limite del miliardo e lo si supera agevolmente, direi di un balzo. Naturalmente, come dicevo prima, oggi siamo in un'altra epoca; il Governo proponente del disegno di legge dice di volersi garantire dal pericolo che l'agevolazione della quale si discute possa servire alla formazione e al rafforzamento dei monopoli; e come provvede a questo? Provvede affidando al Ministro dell'industria e commercio il compito di stabilire con suo decreto in quali casi si tratta di monopolio e in quali no.

Se non stessimo in una sede così seria, dovremmo dire che è quanto meno degna di sorriso la pretesa che con decreto ministeriale si possano stabilire i limiti tra ciò che è monopolio e ciò che monopolio non è. Un decreto ministeriale in linea di massima non è lo strumento migliore per stabilire concetti così gravi, pericolosi e scottanti, concetti economici e sociali con ripercussioni politiche di tanta gravità.

Ma che al Ministro dell'industria e commercio, in definitiva, con questa legge si assegnino puramente e semplicemente l'incarico di riconoscere in ogni caso, quale che sia il capitale della società risultante, che la società va aiutata e favorita, lo dimostra il testo della legge quando dice a quali condizioni, per le società che superano il miliardo, devono essere concesse le esenzioni previste. Quali sono queste condizioni? Che le società operino nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale. Anzitutto, onorevoli colleghi, io non credo che l'unicità del ciclo in sé possa escludere il monopolio; anzi, per sua natura il monopolio esercita l'esclusiva su un ciclo unico.

In secondo luogo — lo ha rilevato anche ieri il senatore Trabucchi — che cosa significa « ciclo produttivo commerciale »? In quale senso si può parlare, con riferimento all'attività commerciale, di ciclo produttivo e di « unico » ciclo produttivo? Cosa può voler dire questo, onorevoli colleghi, se non

che non ha alcuna rilevanza il ciclo produttivo in sè, ma che in definitiva si vogliono favorire tutte le società, anche e in modo particolare le società finanziarie, cioè in definitiva si vuol favorire la concentrazione del grande capitale finanziario?

Seconda condizione che il Ministro deve rispettare è che le fusioni o concentrazioni abbiano per scopo la riduzione dei costi e l'ammodernamento degli impianti.

Ma come si può dire questo quando si è affermato che lo scopo di questa legge è solo e sempre quello di consentire alle imprese di ammodernare gli impianti e di ridurre i costi?! Così si revoca in dubbio tale fine generale, trasformandolo in condizione per la concessione del beneficio.

Evidentemente, onorevoli colleghi, fin qui si tratta di qualche cosa di molto generico: qualcosa di simile, cioè, a quella dichiarazione di utilità che già esigeva il legislatore fascista del 1928, in quanto con il regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, si volle che per la concessione dei benefici fiscali fosse necessario un decreto ministeriale che riconoscesse l'utilità nazionale delle società risultanti dalla fusione e dalla concentrazione. Si trattava di una dichiarazione generica, priva di contenuto reale, così come è questa. Però la differenza fra quella dichiarazione e questa esiste, ed è che il decreto ministeriale previsto da questo disegno di legge può essere emanato solo su parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza.

E qui la cosa diventa umoristica, onorevoli colleghi, perchè non esiste la Commissione per la tutela della libertà di concorrenza; non esiste assolutamente! Non si sa da quale legge sia prevista, non si sa in che modo sarà formata, non si sa che competenza avrà, non si sa in che modo esprimerà i suoi pareri. Noi, quindi, dovremmo vincolare addirittura il nostro voto su una legge futura ed eventuale, approvando questa legge e dicendo che il Ministro dell'industria e commercio deve, prima di emettere il famoso decreto di cui all'articolo 3, sentire la Commissione per la tutela della libertà di concorrenza; Commissione, ripeto, che non esiste e che non è prevista da alcuna legge.

Esisterà se e quando passerà il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati sulla tutela della libertà di concorrenza; ma che questo provvedimento presentato alla Camera passi, e passi presto, è cosa degna del massimo dubbio per due considerazioni.

In primo luogo, fin dal mese di novembre scorso alla Camera dei deputati la Commissione del bilancio espresse il parere che questo disegno di legge, che stiamo ora esaminando, dovesse essere esaminato contestualmente con quello sulla tutela della libertà di concorrenza; si disse, cioè, che poichè questa legge è strettamente collegata con quella non si poteva esaminare questa senza quella. Lo decise a maggioranza la Commissione del bilancio, ma non se ne fece niente. In secondo luogo, il Senato sa che è in funzione una Commissione contro l'attività monopolistica, la Commissione chiamata *anti-trust*. Tale Commissione ha espresso un parere, a mio avviso giusto, secondo cui prima di emanare norme sulla tutela della libertà di concorrenza è necessario attendere che l'attività d'indagine che la Commissione viene svolgendo sia portata a compimento, dal momento che il Parlamento ha ritenuto che fosse necessario indagare per conoscere lo stato attuale della concorrenza delle imprese in Italia. Per due motivi, quindi, (uno non giusto, cioè quello che alla Camera non si è voluta unificare la discussione dei disegni di legge anzidetti, e l'altro che mi sembra giusto, cioè, che prima di decidere in materia di concorrenza è necessario aspettare le conclusioni della Commissione *anti-trust*), io credo che sia estremamente difficile che in un domani vicino si possa conoscere la legge sulla libertà di concorrenza.

D'altro canto, che non si voglia stabilire nessuna norma esatta in materia di libera concorrenza lo dimostra una circostanza sulla quale alla Camera molto ha insistito l'opposizione. Nel suo testo originario il presente disegno di legge prevedeva la necessità di far riferimento alla legge per la tutela della libertà di concorrenza. In seguito si modificò, dicendo che bisognava far riferimento alle disposizioni sulla libertà di concorrenza. Quali sono queste disposizioni? In che maniera si può stabilire un concetto di

incompatibilità tra disposizioni che non esistono e che forse esisteranno, e disposizioni che veniamo ad approvare oggi? Quando è che due leggi sono incompatibili? Da un punto di vista di stretto diritto due leggi incompatibili si elidono l'una con l'altra e la successiva abroga la precedente.

Cosa significano termini generici come quello di « disposizioni per la tutela della libertà di concorrenza » e quello di « incompatibilità »? Tuttavia la genericità di questi termini fu spiegata e anche la contraddittorietà tra essi fu risolta alla Camera dall'onorevole Castellucci, relatore, che è il vero padre di questa legge. « Mi è stato chiesto » — affermò con sottile acutezza — « dagli onorevoli Soliano e Busetto quali siano le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza oggi esistenti in Italia. Le ho citate nella relazione: le norme del codice civile e la disciplina sancita dai trattati di Roma del 25 marzo 1957 ». Onorevole relatore, io le sarei molto grato se mi volesse indicare le norme sulla tutela della libertà di concorrenza contenute nel codice civile.

C O N T I , *relatore*. C'è un articolo che si può prestare.

D ' A N G E L O S A N T E . Si può prestare! Siamo a questo punto. Lei quell'articolo ce lo leggerà. Io ho letto tutta la parte del codice relativa alla concorrenza e ho la sensazione che esso preveda soltanto la possibilità di violare la libertà di concorrenza. A meno che lei non consideri tutela della libertà di concorrenza le norme contro la concorrenza sleale che sono norme puramente private, di rapporti interimpresariali, che riguardano l'uso di certi marchi, di certe forme e di certe denominazioni e che non hanno niente a che fare con la formazione di grosse imprese, di *trusts* o di monopoli, che hanno come conseguenza e non come presupposto la riduzione della libertà di concorrenza. Il codice civile tutela la libertà di concorrenza e vieta gli eccessi di essa a livello dei rapporti tra imprenditori, così come essi oggi sono. Soltanto nelle norme sui consorzi e in alcune altre stabilisce che possono costituirsi i consorzi, ma non precisa a quali condizioni possono costi-

tuirsi e a quali sono vietati; non solo, ma inquadra le norme sui consorzi nei principi corporativi, il che le rende evidentemente inapplicabili.

D'altro canto, collega Conti, se così non fosse, per quale motivo avreste presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per la tutela della libertà di concorrenza? Se già il codice vigente — e lei ce ne leggerà gli articoli e ci farà edotti su questo punto — tutela sufficientemente la concorrenza, che motivo c'è di ricorrere a nuove disposizioni e a nuove norme?

In secondo luogo si invoca, tra le disposizioni per la tutela della libertà di concorrenza, quelle del trattato di Roma. Già ieri il senatore Trabucchi ha dichiarato che è necessario a tale proposito stabilire innanzi tutto quale è l'autorità che può applicare le norme sul divieto dei mezzi posti in essere contro la libertà di concorrenza, e ha domandato a se stesso e all'Assemblea se tale autorità deve essere l'Alta Corte delle Comunità oppure, con apposita legge, l'autorità giudiziaria nazionale.

In ogni caso il trattato di Roma nei suoi articoli 85 e seguenti non è applicabile al nostro ordinamento interno, tanto è vero che, con un disegno di legge, che è già all'ordine del giorno di questa Assemblea, il Governo ha chiesto la delega per legiferare in applicazione ed esecuzione degli articoli 85 e seguenti del trattato di Roma. Pertanto oggi, da un punto di vista strettamente giuridico, tali articoli del trattato di Roma non sono applicabili poichè non esistono gli strumenti che li rendano applicabili all'interno del nostro ordinamento.

Infine l'articolo 85 del Trattato stabilisce che sono incompatibili con il Mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese, cioè proprio ciò che noi diciamo di voler favorire in omaggio e in rispetto allo spirito del Trattato.

F R A N Z A . In sede di Commissione ho rivolto una domanda su questo punto al Ministro, ma non ho avuto risposta.

D ' A N G E L O S A N T E . Pertanto, invocare per la tutela della libertà di con-

correnza, in tema di concentrazione e fusione di imprese, il codice civile e il trattato di Roma significa invocare norme inesistenti nel primo caso e norme inapplicabili nel secondo caso, come il Governo stesso riconosce chiedendo la delega per legiferare in questa materia.

Onorevoli colleghi, in sostanza, noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che stabilisce la più ampia libertà di associazione e di fusione a tutti i livelli. Esso altresì favorisce in modo scandaloso ed inaccettabile l'evasione delle imprese dall'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ciò che non ha nulla a che fare con lo scopo di rendere le loro dimensioni ottimali, di ridurre i loro costi o di rendere più competitivi i loro prezzi. E tutto ciò avverrà per puro e semplice decreto del Ministro dell'industria e del commercio, senza ascoltare il parere di nessuna Commissione, perchè la Commissione che dovrebbe essere sentita è quella prevista da una legge che ancora non esiste e che non si sa quando verrà emanata.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge tende ad un evidente favoreggiamento del grosso capitale finanziario, delle grosse società finanziarie, cioè dei monopoli o degli oligopoli, come li definiva ieri il senatore Artom. E ciò fingendo di predisporre garanzie che si configurano in norme inapplicabili. Tali sono disposizioni come questa (ed è l'ultima che cito): « Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria », eccetera; cioè una norma sostanzialmente penale.

C O N T I , *relatore*. Una pena pecuniaria non è una norma penale!

D ' A N G E L O S A N T E . Si può discutere. Va bene, chiamiamola come lei preferisce. È una norma che applica una pena pecuniaria in virtù di una legge che oggi non esiste. Quando verrà questa legge, fra un anno, o due, o tre, come farete voi a re-

golare i rapporti intertemporali, come farete a regolare le violazioni commesse nel periodo che va dall'applicazione di questo provvedimento a quella della futura legge eventuale ed imprevedibile per la tutela della libertà di concorrenza?

Quindi, onorevoli colleghi, nessuno degli scopi dichiarati dai sostenitori di questo provvedimento si riscontra nella realtà. Questo non è un provvedimento anticongiunturale, non è un provvedimento che serve a rinvigorire la domanda: è un provvedimento che serve invece unicamente a favorire le concentrazioni delle grosse imprese a danno delle piccole e medie imprese. Questa non è una legge che serve ad aiutare le imprese italiane nella concorrenza del mercato internazionale e di quello della CEE. Questa è una legge che, per le stesse dichiarazioni in essa contenute, ha l'unico e solo scopo di favorire le grosse imprese e il grosso capitale finanziario, anche straniero, anche a danno del capitale italiano.

È per questo che noi, oltre a votare contro di essa, invitiamo il Senato ad una riflessione più puntuale e attenta sulle sue gravi disposizioni. In modo particolare invitiamo i compagni socialisti a voler meglio riflettere sulla grave portata di questa legge che è la prima legge pro-monopolio dopo la caduta del regime fascista, e a fare in modo da evitare che essa passi, o quanto meno a fare in modo che essa non passi così come oggi è formulata, senza nemmeno quelle correzioni che gli stessi compagni socialisti proposero in Commissione. Noi ci auguriamo che, nell'interesse dell'economia nazionale, della stessa democrazia nel nostro Paese, certe manovre, ideate in epoche ben note e che non è necessario qualificare, non si ripetano peggiorate ed aggravate in un'epoca che dovrebbe essere diversa da quelle che dovrebbe essere più aperta, più progressiva: nell'epoca cioè del centro-sinistra. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C O N T I , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io devo

ringraziare (questa è la prassi e questo lo stile doveroso) i colleghi che sono intervenuti: i colleghi Bosso, Passoni, Trabucchi, Mammucari, Artom e l'ultimo oratore, senatore D'Angelosante. Debbo, peraltro, premettere — ed i colleghi me lo vorranno permettere — che la saggezza ha prevalso. Si era manifestata l'intenzione di discutere questo disegno di legge a fondo (è questa una delle solite parole che suonano sulla bocca di qualche autorevole nostro collega) per diversi giorni. Per converso la discussione, pur completa, ha avuto agio di svolgersi nel giro di due pomeriggi, quello di ieri e quello di oggi, sicchè oggi siamo arrivati al termine della discussione. Ringrazio nuovamente tutti i colleghi intervenuti, ma in modo particolare il senatore D'Angelosante, di cui, pur non condividendo l'impostazione, ho apprezzato l'approfondita disamina degli articoli del disegno di legge, che dà la misura della sua preparazione. Purtroppo le conclusioni cui è pervenuto il senatore D'Angelosante si ispirano alla linea del suo Gruppo, linea che non posso condividere, perchè decisamente sfocata rispetto alla *mens legis*, allo spirito del provvedimento in esame.

Il senatore Trabucchi ha osservato che i rilievi da farsi in ordine al provvedimento stesso sono di triplice ordine, economico, giuridico, fiscale, fra loro inscindibilmente interdipendenti; ed ha dato la precedenza a quelli di ordine economico, nella considerazione che ogni istituto giuridico deve adattarsi al fatto economico che lo sottintende: fatto in sé mutevole e diverso nel tempo. Giustamente il senatore Artom, in apparente contrasto con le affermazioni di suoi colleghi della Camera — secondo cui motivo determinante del disegno di legge sarebbe quello di incidere sulla congiuntura — lo ha collegato (per quanto abbia posto l'attenzione, alla fine del suo intervento, anche sul momento particolare che stiamo attraversando) a motivi di carattere più ampio, non vincolati direttamente alla congiuntura negativa, e che, indipendentemente da questa, avrebbero in ogni caso determinato la necessità della presentazione di un disegno di legge di questo ordine e di questa natura. Il collega D'Angelosante ha citato, e giustamente, le discussioni che sono avvenute a Bruxelles. Ora,

io non mi dolgo di aver richiamato, nella stesura delle brevi pagine della mia relazione, quei due articoli, ancora oggi fondamentali, del nostro codice civile riguardanti l'azienda e l'impresa, non mi dolgo di aver citato l'articolo fondamentale, il 41, della nostra Carta costituzionale, perchè nella fattispecie la situazione è di ordine giuridico, e l'impostazione dell'articolo 41 della Costituzione, colleghi di parte comunista, è quella che determina la divisione, il distacco, l'abisso tra la nostra e la vostra concezione, anche su questo particolare tema.

Nonostante le vostre ripetute affermazioni di voler difendere la Carta costituzionale, su questo tema la vostra interpretazione delle norme della nostra Costituzione è decisamente opposta alla nostra. Il problema è questo: problema di ordine economico prima, ma anche problema di ordine giuridico. L'uno e l'altro aspetto sono inscindibili e interdipendenti.

E giacchè giustamente da varie parti, oggi, è stata ricordata la figura luminosa di Fausto Nicolini, permettetemi, indipendentemente da quella che potrà essere la dovuta commemorazione nell'ambito di questa nostra Assemblea, di ricordare e di rendere omaggio alla memoria di Francesco Carnelutti, il quale, nel primo volume del suo trattato di diritto processuale civile — nella prima edizione pubblicata in dispense dalla CEDAM quando egli era titolare della cattedra di diritto processuale civile a Padova — scrisse delle pagine luminose in cui diceva che la materia prima della norma giuridica nasce dalla vita. Ai legislatori il compito di regolamentare i fatti economici; ma guai se i legislatori non li conoscessero esattamente! Senza la esatta conoscenza dei medesimi, la disciplina giuridica che potrebbe uscire dalle loro mani non sarebbe adeguata alla realtà e, anzichè incidere favorevolmente sullo sviluppo del Paese, potrebbe essere una causa di arresto di esso.

Il fatto economico: Bruxelles. Nella mia relazione io dicevo brevemente che la dimensione dell'azienda e quella dell'impresa debbono essere perfettamente aderenti alla realtà economica che di mano in mano si evolve. Tanto è vera questa mia affermazione che a

Bruxelles, nell'ultima riunione, non in quella citata del 1961 dal collega che ha parlato per ultimo, ma nell'ultima riunione tenuta il 2 marzo di questo mese su questo tema, si fecero, secondo il resoconto che ho qui sotto mano, delle affermazioni che illuminano tutti noi. E permettetemi di leggersi questo resoconto sommario:

« Oggi le aziende europee devono far fronte » quindi anche noi « a due rivoluzioni che stanno marciando fianco a fianco e che avranno delle conseguenze alle quali nessuno potrà sottrarsi, quella costituita dalla formazione del MEC e quella determinata dai calcolatori elettronici nella gestione delle società ». Lo ha dichiarato il dottor Gaetano Cortesi, direttore dell'IRI, in occasione dell'apertura di un convegno dedicato allo studio dei sistemi di informazione sulla gestione dell'azienda tenutosi a Bruxelles, parallelamente ad un analogo convegno che si teneva a New York. L'interesse della relazione di Cortesi, uno dei maggiori specialisti italiani di organizzazione aziendale, che presiedeva il congresso, risiede nel fatto che, forse per la prima volta, uno studioso ha cercato di determinare le ripercussioni dell'integrazione europea sull'impresa del MEC. Infatti, come egli ha detto, il Mercato Comune rappresenta una vera e propria rivoluzione aziendale anche se molti non se ne sono ancora accorti. Per quali ragioni? Nel 1967 i lavoratori, le merci e i capitali circoleranno liberamente nei sei Paesi del MEC. A quell'epoca le aziende di ognuno dei sei Paesi si troveranno in concorrenza con quelle degli altri Paesi, senza essere difese da alcuna protezione. La libera circolazione delle merci, del lavoro e dei capitali in seno all'area comunitaria darà vita ad una nuova economia continentale europea, che porrà difficili problemi di trasformazione alle economie nazionali destinate a fondersi gradualmente in una sola. E poiché l'economia nazionale non è altro che la risultante dell'attività dell'insieme delle aziende operanti nel Paese, questi problemi di trasformazione riguarderanno tutte le aziende europee. Nel tentativo di individuare i problemi, posti alle aziende europee dalle progressive realizzazioni del Mercato comune, occorre cercare di prevedere quale sarà la struttura

dell'economia europea di domani, prendendo a modello quanto è avvenuto negli Stati Uniti. Oggi l'economia americana rivela la presenza di un certo numero di aziende di grandi dimensioni, a fianco delle quali coesistono numerosissime aziende di medie e piccole dimensioni alquanto specializzate.

Poiché il Mercato comune presenta delle dimensioni paragonabili a quelle del sistema economico americano, si può ritenere che la economia europea di domani ricalcherà le grandi linee del modello americano.

Con l'integrazione europea, ha affermato ancora Cortesi, nei sei Paesi della Comunità si realizzerà una diversa distribuzione della produzione in funzione della possibilità di produrre a costi minori. Per sopravvivere alla concorrenza sempre più intensa sarà necessario pervenire ad una migliore efficienza aziendale, facendo quel ricorso ai calcoli elettronici che, negli ultimi dieci anni, hanno rivoluzionato i sistemi di gestione aziendale dell'industria americana.

Con i cosiddetti cervelli elettronici, che sotto la guida dell'uomo elaborano a velocità impressionante le montagne di dati legati alle dimensioni e alle complessità sempre crescenti delle aziende moderne, si risolvono grandi problemi di programmazione e di gestione; essi sono oramai indispensabili per dirigere un'impresa.

In questo campo l'Europa ha sugli Stati Uniti un ritardo di quattro o cinque anni, che bisogna colmare al più presto.

Questa, onorevoli colleghi, è la causa determinante anche del progetto di legge che in questo momento reclama la nostra attenzione.

**B A T T A G L I A**. Il problema delle dimensioni dell'azienda credo sia un problema di grande momento; quindi dice bene il relatore a questo proposito.

**C O N T I**, *relatore*. La ringrazio, senatore Battaglia. Certo si è, e in questo concordo con l'intervento del senatore Artom, che bisogna concludere; infatti il progetto di legge è stato presentato il 26 giugno 1964 ed oggi siamo al 10 marzo 1965. E le altre Nazioni europee ci hanno preceduto.



Quindi, indipendentemente da quelli che sono e che possono essere i motivi congiunturali, alla base del provvedimento in esame c'è questo motivo di carattere fondamentale, che determinerebbe pur sempre la necessità di provvidenze legislative per favorire l'avverarsi di più ampie dimensioni aziendali, di imprese a più largo raggio.

Certo è che oggi ci troviamo di fronte a delle lacune normative per la realizzazione di tale obiettivo. Il senatore D'Angelosante, evidentemente, dovendo svolgere il suo compito di oppositore, ha avuto agio di intrattenersi su alcune di esse; lacune che io non contesto, ci sono, ma bisogna superarle! E se l'ordinamento giuridico esistente non giova, bisogna crearne un altro; se l'ordinamento fiscale non aiuta, bisogna creare le premesse per ottenere quell'aiuto che in atto è inesistente. Ma noi dobbiamo giovarci e servirci degli strumenti che abbiamo al momento, e lavorare con quelli, al fine di raggiungere ugualmente l'obiettivo; ciò è quanto si fa con il disegno di legge in esame. Senatore Passoni, esemplifico riferendomi al suo intervento. Quando si dice che manca la nuova legge sulle società per azioni, è esattissimo. Il collega Artom ha risposto, sapendo quale e quanto cammino è già stato fatto a questo proposito...

P E R N A . Se lo ha detto il collega Artom...

C O N T I , *relatore*. ... indicando che una delle condizioni è l'aumento del capitale. E qui necessariamente devo citare il collega Artom, avendo egli detto delle cose esatte; comunque il colloquio avviene particolarmente con voi, onorevoli colleghi che mi state di fronte, e di questo non vi dorrete, perchè io ho reso omaggio, prima che il senatore Penna entrasse in Aula, all'ultimo oratore intervenuto nel dibattito, che era di vostra parte.

P E R N A . Abbiamo sentito e ringraziamo. Volevamo sapere se lei e il senatore Artom pensavano le stesse cose; adesso lei ce lo ha detto e siamo a posto.

C O N T I , *relatore*. È vero che la legge sulla concorrenza è stata presentata il 22 settembre, se ben ricordo. Così è anche vero che non disponiamo ancora del testo definitivo del programma quinquennale, in quanto quello di cui noi siamo a conoscenza è solo il progetto sul quale è stato richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Nonostante queste lacune, di cui è vano constatare l'esistenza, anzi in conseguenza, direi, dell'attuale situazione di manchevolezza, esiste l'urgenza di approvare il testo del disegno di legge in esame, così come ci perviene dalla Camera.

Le norme sulla trasformazione, sulla fusione e sulla concentrazione delle società ci sono date dal Codice civile; le provvidenze di carattere fiscale, per motivi di ordine diverso, sono state già concesse più volte e da noi e dagli altri Paesi. Su questa linea noi dobbiamo intervenire nel modo migliore per creare la possibilità che a tali operazioni si addivenga anche e in virtù delle agevolazioni di carattere tributario. È ciò che è stato fatto col progetto di legge del 26 giugno 1964, già votato dall'altro ramo del Parlamento e a noi trasmesso il 13 novembre. Tale progetto di legge da un punto di vista tecnico può essere anche oggetto di discussione, e lo è stato. Importa però che esso sia votato nel testo a noi pervenuto dalla Camera, che permette di raggiungere lo scopo che ci si prefigge. Questo non senza osservare che la maggior parte dei rilievi fatti sugli articoli del progetto, in modo particolare quelli avanzati dal collega D'Angelosante, sono completamente destituiti di fondamento. Seguo l'ordine osservato dal senatore D'Angelosante. Egli si è soffermato innanzitutto sulla lettera *b*) dell'articolo 1, rilevando che nel primo decreto-legge del 1927 si era parlato di società regolarmente costituite, mentre qui si parla di società regolarmente esistenti. Le sue allusioni su questo punto sono frutto puramente di fantasia, sia pure geniale e abile. Sta di fatto che non è esatto che questa formula sia stata adoperata soltanto nel testo di legge che esaminiamo in questo momento. Nel decreto-legge del 13 novembre 1931, già citato ad altro proposito, all'arti-

colo 1, innovandosi rispetto a quella che era la disposizione della legge precedente, si parla anche di fusioni mediante apporto di attività in altre società esistenti o da costituire.

D'ANGELOSANTE. Non sono le fusioni, quelle; lei si confonde!

CONTI, *relatore*. L'articolo dice testualmente: « anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in altre società esistenti o da costituire », e prima parla di concentrazione di aziende sociali.

Inoltre, nel progetto di legge che reca il n. 451 del Senato, presentato il 7 aprile 1959, all'articolo 1, lettera b), si parla di « fusioni di società di qualunque tipo regolarmente esistenti ». E il collega Trabucchi, nella sua relazione di allora, ricordata anche dal collega D'Angelosante — relazione come sem-

pre chiara ed esauriente — si è soffermato a tale proposito, dando la motivazione della formula adoperata, precisamente alla pagina 4 della ricordata relazione, presentata il 19 giugno 1959. Questo per dire che la formula odierna non è completamente nuova e non scaturisce da chissà quali intenzioni peccaminose.

In ogni caso, se intenzione peccaminosa, per esempio, fosse quella di voler comprendere anche le società straniere (e la preoccupazione sull'esistenza di tale intenzione potrebbe giustificare l'emendamento presentato all'articolo 1, tendente ad inserire, dopo le parole: « fusioni di società », l'altra: « nazionali »), sarebbe facile replicare che questa preoccupazione è del tutto fantasiosa perchè il tributo presuppone che il soggetto passivo di esso abbia una sede in Italia, onde dobbiamo fare necessariamente riferimento alle società aventi sede in Italia.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue CONTI, *relatore*). E ancora: la fusione tra società italiane e società straniere è giuridicamente impossibile, perchè le norme esistenti nel diritto italiano presuppongono, ai fini della fusione, delle formalità che non possono essere compiute dalle società straniere. Ecco dunque che la preoccupazione sollevata in sede di Commissione non corrisponde alla realtà.

Il collega D'Angelosante, poi, ha cercato di portare un'altra argomentazione di fondo e si è soffermato sull'ultimo comma dell'articolo 1, comma al quale sono stati proposti due emendamenti, il primo dei quali chiede la sua soppressione. Dell'altro, presentato in via subordinata, ci occuperemo in seguito.

Osservo, preliminarmente, che nello stampato a noi distribuito, alla lettera d) si è incorsi in un errore, perchè quando si parla di « contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni », non bisogna dire « o », ma invece

« e »: l'uno e l'altro, perchè le seconde non escludono le prime. Io, su questo tema, avrò il coraggio di andare in contrario avviso a quello che è stato l'avviso del relatore alla Camera, onorevole Castellucci, il quale è l'autore dell'emendamento che ha introdotto, nel testo del disegno di legge approvato dalla Camera, l'attuale ultimo comma dell'articolo 1. Vi risparmio la lettura della relazione, pagina 10.945 del resoconto stenografico della seduta pomeridiana di venerdì 6 novembre, e la lettura dell'impostazione data dall'onorevole Castellucci. Egli in sostanza afferma che, attraverso queste operazioni, non si realizzi un trapasso. Io mi ero permesso, nel mio intimo, di essere di parere diverso, perchè a me sembra che un trapasso si realizzi; e forse l'articolo 29 della legge sulle aree fabbricabili è stato formulato apposta perchè ciò sia chiarito esattamente (per quanto, poi, si sia incorsi in un errore, perchè si è stabilita una presunzione

che non occorre vi sia). Ora io mi appello (vi sono qui colleghi ordinari universitari) al principio fondamentale ben noto dell'unicità del nostro ordinamento giuridico. Se noi leggiamo la legge sul registro, constatiamo che la costituzione e la fusione di società, in relazione agli immobili da queste posseduti, vengono considerate come trapassi e sono colpite dalla tassa di registro, *sic et sic*. Non vi enuncio la quota iniziale della legge fondamentale del 1923, di cui in questo momento ho il testo, nè la quota attuale, che potrei leggervi in uno dei pieghevoli utili alla consultazione, pubblicati dal benemerito Banco di Roma. Quindi l'articolo 29, secondo comma, della legge sulle aree fabbricabili, che suona esattamente così: « È parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione e di trasformazione sociale », a mio parere era superfluo proprio in conseguenza della ricordata disposizione contenuta nella legge sull'imposta di registro.

Ciò premesso, rimane la validità del comma proposto dall'onorevole Castellucci, relatore alla Camera, se riteniamo necessario apportare le agevolazioni fiscali in esso previste, seguendo l'esempio di quanto è stato fatto per il passato e tenendo presente le agevolazioni disposte negli altri Paesi dell'Europa occidentale per le operazioni di trasformazione e di fusione di società, ai fini del raggiungimento di una maggiore ampiezza aziendale. Se il tributo non fosse sospeso, il fine che ci proponiamo non potrebbe essere raggiunto.

Nè i Comuni subiranno una riduzione delle entrate, perchè l'imposta potrà essere ugualmente pagata, o in occasione del successivo trasferimento dell'area ovvero, se il trasferimento non abbia luogo, al compimento del decennio, secondo il noto sistema previsto dalla legge. Il rilievo, su questo punto, è, pertanto, destituito di fondamento.

Il collega Passoni ha lamentato che si elargiscano miliardi a coloro che ne hanno già tanti accumulati in passato, e ha chiesto che il Governo indichi la perdita fiscale conseguente alla proposta agevolazione, sia in termini di mancato gettito di imposte indirette, sia in termini di mancato gettito di

imposte dirette. Ora è un fatto statisticamente accertato che queste operazioni hanno luogo soltanto in presenza di agevolazioni fiscali, e che invece non hanno luogo quando le agevolazioni fiscali non vengono disposte.

In merito poi alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del progetto di legge, occorre osservare che in altri Paesi, come in Olanda e nel Belgio, non c'è una sospensione dell'applicazione del tributo, ma vi è un'agevolazione in termini di esenzione totale. Nel caso nostro abbiamo un'agevolazione soltanto temporanea.

Non mi soffermo sull'esame dell'articolo, ai fini di vederne la composizione, cercando di essere più sobrio nell'impiego del tempo. Mi basti questo rilievo: se non si addivenisse alle operazioni per le quali detto articolo prevede agevolazioni tributarie, il tributo non verrebbe pagato, perchè non si avrebbe la possibilità di fare diventare operante l'articolo 106 della legge sulle imposte dirette. Attraverso queste operazioni, invece, essendovi la necessità di denunciare tutti gli elementi costituenti il patrimonio, le plusvalenze, prima coperte, diventano manifeste. Pertanto, come ripeto, si rende possibile applicare il tributo, mentre prima questa possibilità non esisteva. Ed allora la cosiddetta agevolazione a favore delle società di fatto diventa una agevolazione a favore del fisco, anche se l'imposta non viene pagata quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Queste condizioni, peraltro, non hanno valore in ogni caso, in ogni ipotesi, perchè nell'articolo 3 sono contemplate delle restrizioni.

Il collega D'Angelosante, in particolare, non soltanto ha criticato la lettera *a*) dell'articolo 3, ma ha criticato anche la lettera *b*) in cui è prevista la condizione che « le operazioni suddette non siano incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza », e ha citato l'affermazione fatta alla Camera dal relatore Castellucci il quale, a chi gli chiedeva quali fossero le norme sulla libera concorrenza, avrebbe risposto: quelle del codice civile e quelle del trattato di Roma. Evidentemente una dissonanza c'è, nel senso che, con l'espressione contenuta nella lettera *b*) dell'articolo 3, nel-

le nostre intenzioni non ci vogliamo riferire esclusivamente alle leggi in atto, che sono quelle che sono e che possono costituire uno strumento incompleto (qualche norma del codice civile si presterebbe all'ampliamento e all'applicazione, ma a questo proposito dovrebbe farsi un discorso troppo lungo e in questo momento io non sono neppure preparato a farlo). Sta di fatto però che, con la formulazione contenuta nella lettera *b*) dell'articolo 3, ci si intende riferire alle leggi per la tutela della libertà di concorrenza, che appunto sono quelle che sono, e quindi anche a quelle che diventeranno le nuove norme sulla tutela della libera concorrenza. E mi sembra che questo possa essere sufficiente per quanto è stato osservato da parte di qualche altro collega. A mio avviso, è inutile soffermarci sulla tecnica di carattere applicativo di cui agli articoli 3, 4 e 5. Sta di fatto che noi non possiamo non prestare fede all'opera di chi deve emettere un decreto ai fini di accordare i benefici previsti dalla legge, quando le operazioni rispetto alle quali sono previste le esenzioni diano luogo alla formazione di un capitale sociale superiore ad un miliardo, poichè questo decreto del Ministro dell'industria e del commercio è emanato secondo un procedimento che ne garantisce l'assoluta serietà e l'assoluta equanimità: tale decreto non sarebbe emesso nell'eventualità che non si verificassero le condizioni di cui all'articolo 3. Qualche altra osservazione, sia pure di lieve entità, io vorrei fare, per esempio in relazione alla lettera *a*) dell'articolo 3, dove si richiede che le società operino nell'ambito di un unico ciclo produttivo commerciale e industriale. Io ritengo che debba restar ferma la formula attuale, e quindi mi oppongo all'emendamento presentato in via subordinata dai colleghi Pellegrino, Mammucari, D'Angelosante, tendente a sopprimere la parola « commerciale »: essa invece deve rimanere e devono rimanere le due ipotesi così come sono state contemplate dall'altro ramo del Parlamento, poichè ritengo che quando si parla di un unico ciclo produttivo si può dar luogo a qualche discussione, a qualche dubbio. Noi evidentemente dobbiamo riferirci non soltanto ad un unico ciclo produttivo industriale o com-

merciale in senso verticale, ma anche ad un unico ciclo in senso orizzontale. Il che, d'altronde, risulta dallo stesso contenuto della lettera *a*) dell'articolo, perchè quando noi parliamo di riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti, delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva, ineluttabilmente ci riferiamo ad ipotesi di cicli orizzontali più che ad ipotesi di cicli verticali, dato che, evidentemente, le fusioni e le concentrazioni si pongono in essere fra aziende che abbiano caratteri di similarità e di complementarità.

Quindi, anche su questo punto, io credo che non ci possiamo essere dubbi d'interpretazione.

Altre, troppe cose io dovrei dire, ma giustamente sarà l'onorevole Ministro a fornire i chiarimenti che gli sono stati richiesti dai colleghi intervenuti nel dibattito. La mia fatica può essere conclusa ed io posso terminare con una semplice affermazione ed un semplice rilievo: una affermazione e un rilievo completamente e decisamente antitetici alle affermazioni di carattere squisitamente politico fatte dalla parte avversa.

Qui non ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che abbia l'intenzione di favorire una determinata categoria sociale; qui, collega Perna, ci troviamo di fronte a un progetto di legge che, nello spirito delle norme contenute nell'articolo 41 della Carta costituzionale, vuol creare una situazione aziendale più ampia nell'interesse della società e non nell'interesse delle aziende, perchè attraverso una diversa dimensione, attraverso una diminuzione dei costi le aziende possano affermarsi e vivere, nell'interesse di tutti i settori che ad esse sono interessati, e quindi prevalentemente nell'interesse del settore del lavoro.

Soltanto così noi avremo la possibilità di risolvere un problema che ci affanna e che ci inquieta in questo particolare momento della storia del nostro Paese. Soltanto così noi avremo la possibilità, riunendo e congiungendo le nostre forze, di fare un passo avanti verso un domani che sia realmente un domani migliore, nell'interesse di tutte le classi sociali e non esclusivamente nell'interesse di una sola classe: essendo questo

compito precipuo dello Stato, compito precipuo nostro che siamo in questo momento i suoi legislatori. (*Vivissimi applausi dal centro. Congratulazioni.*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

**TREMELLONI**, *Ministro delle finanze.* Onorevoli senatori, l'onorevole relatore Conti ha chiaramente illustrato, sia nella relazione a stampa sia oggi oralmente, il contenuto del provvedimento e le ragioni per le quali esso è stato sottoposto alla vostra alta approvazione.

Con questo provvedimento, come già in occasione di analoghe circostanze è avvenuto, si accordano agevolazioni fiscali di varia natura onde facilitare quei fenomeni di mutamento di dimensioni e di strutture aziendali, che appare necessario nelle circostanze attuali.

Questi fenomeni assumono la forma giuridica di trasformazioni di società commerciali, di fusioni, di concentrazioni, ma hanno un loro substrato economico che è stato spesso sottovalutato e sul quale si sono soffermati molto acutamente sia il senatore Conti che il senatore Trabucchi e il senatore Artom.

L'agevolazione tributaria, come è stato detto, viene accordata sia nel settore della imposizione indiretta, mediante l'applicazione dell'imposta di registro ipotecaria e di concessione governativa in misura fissa, sia nel settore dell'imposizione diretta, mediante un rinvio di accertamento delle plusvalenze tassabili, in conseguenza delle operazioni di trasformazione e fusione; rinvio previsto al momento in cui saranno realizzate o distribuite o passate a capitale le plusvalenze predette.

Queste agevolazioni sono circoscritte da particolari cautele le quali assicurano che il favore tributario sia accordato soltanto per quello specifico fenomeno economico che il legislatore ha contemplato ed ha voluto incoraggiare. Inoltre si è considerato l'effetto che l'operazione favorita può avere nelle sue ripercussioni indirette, al fine di impedire che oltre certi limiti e dimensioni l'organismo aziendale, rafforzato da quella

operazione, possa esercitare un pericoloso dominio sul mercato e conseguire in definitiva un potere monopolistico. A questo scopo si è imposto quel controllo preventivo, sotto forma di autorizzazione, di cui hanno parlato i vari oratori e lo stesso relatore. Tale controllo deve tendere ad assicurare che l'operazione, oltre a non essere genericamente incompatibile con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, abbia lo scopo di ridurre i costi attraverso l'ammmodernamento delle attrezzature, realizzandosi nell'ambito di un unico ciclo industriale o commerciale.

In questo modo si è attuato il precetto dell'articolo 41 della Costituzione e dell'articolo 2085 del codice civile, che richiedono opportuni controlli sull'attività economica privata, al fine di assicurare che l'indirizzo e il coordinamento di essa siano conformi a fini pubblici e sociali.

Il provvedimento risponde ad un'esigenza profondamente sentita e connessa allo sviluppo della nostra economia. Il mutamento di forma e di dimensione delle aziende deve essere facilitato, poichè accompagna l'evoluzione di tutto un sistema economico. Il continuo incremento della produzione che caratterizza l'economia moderna, la dimensione tecnica dei nuovi impianti, l'ampliarsi del mercato sollecitato dalla stessa costituzione della Comunità economica europea e dagli altri trattati internazionali, il graduale ma continuo abbassamento delle protezioni daziarie, tutto questo ormai richiede che gli organismi della produzione vengano continuamente adattati, anzitutto per assicurare la vita e lo sviluppo dell'azienda in un regime di competizione sempre più vasto e difficile, e poi per permettere il suo adeguarsi alle nuove condizioni sia del tessuto istituzionale sia di quello tecnologico. L'ampliamento delle aziende, quindi, è richiesto non soltanto dal fenomeno normale della realizzazione di costi unitari minori, ma anche dalle esigenze imposte dalla rapidità delle innovazioni e dalla dimensione tecnica che ormai gli impianti esigono e che è conseguente alle innovazioni tecniche stesse.

Purtroppo il nostro sistema economico è caratterizzato da una notevole polverizzazione di imprese, dalla loro perdurante pro-

pensione alle dimensioni economiche piccole e alla permanenza in queste piccole dimensioni, e dalla scarsa capacità associativa che abbiamo spesso riscontrato nel nostro Paese. Sono difetti che rallentano fortemente lo sviluppo del Paese e noi dobbiamo superare queste strutture in parte primitive del nostro adolescente sistema produttivo, dobbiamo superare le diffidenze verso le dimensioni più ampie e verso le forme associative moderne.

Basta guardare i nostri censimenti industriali e commerciali per renderci conto di quanto siamo lontani, nel raffronto con gli analoghi censimenti di altri Paesi, dalle dimensioni ottimali delle imprese nei vari settori produttivi; quanto sia modesta l'intensità di capitale per addetto, quanto sia scarsa la capacità associativa nell'attività produttiva del nostro Paese. La situazione transitoria di questi ultimi anni rende ancor più necessario del consueto un processo di fusioni aziendali e di ingrandimento delle dimensioni. Nella situazione di tenue liquidità del mercato, ogni impresa è costretta a rivedere le proprie dimensioni e talora, se possibile, a fondersi con altra. La sosta che avviene attualmente nello sviluppo, come in ogni Paese che abbia manifestato prima fasi di sviluppo intenso, implica una revisione della situazione dimensionale e spesso anche delle forme giuridiche che reggono le unità aziendali. È perciò che, a prescindere dalla possibilità di configurare come un istituto permanente questo sistema di agevolazioni per le fusioni e le trasformazioni (come avviene in altri Paesi), si è ritenuto particolarmente utile, nell'attuale fase congiunturale, proporre una legge che prevedesse temporaneamente, per un triennio circa, dette agevolazioni. In altri Paesi, come ho detto, l'istituto agevolativo ha già carattere di permanenza, e in quelli in cui esso ha carattere eccezionale è stato applicato con grande larghezza in questo dopoguerra. Tale estensione, in tutti i grandi Paesi, del sistema agevolativo per le fusioni attesta il suo carattere di generalità e quindi la sua esigenza funzionale in una economia di mercato.

Si è chiesto esplicitamente da parte del senatore Mammucari, il quale si è sofferma-

to su varie illazioni, quanto lo Stato e i Comuni perderanno in seguito all'applicazione di questo provvedimento. Desidero chiarire che gli enti impositori non soltanto non sacrificano alcun apprezzabile gettito tributario, ma possono con più chiara evidenza identificare i tributi che loro spettano. È indubbio che quasi tutte le fusioni e le trasformazioni aziendali di cui si contempla la facilitazione non avverrebbero nel caso in cui le norme di questo disegno di legge non fossero operanti. Tutte le norme e le condizioni che sollecitano maggiore frequenza ed ampiezza di trasformazioni necessarie avvantaggiano poi in definitiva lo sviluppo economico; ed è soltanto in presenza di sviluppo economico che gli enti impositori possono realizzare un crescente prelievo pubblico, un prelievo che non sia naturalmente di rapina.

Noi dobbiamo essere chiari. Se le redini sono troppo strette per consentire la formazione stessa del reddito, ci si inibisce la possibilità stessa del prelievo. Più diventa rigido l'apparato economico, più diventa difficile la crescita economica. Quindi il Ministro delle finanze è il primo, se vuole conseguire un apprezzabile e crescente gettito tributario, ad essere lieto che non si attui una forma di malthusianesimo impacciante nella formazione e trasformazione delle unità economiche. L'unità economica deve continuamente, nella sua varietà, aderire alle forme giuridiche e alle dimensioni economiche che sono consone alla realtà oggettiva di una economia differenziata, economia che è in continua fase di mutevolezza, di evoluzione.

Io non credo, quindi, che oggettivamente si possa parlare, come hanno fatto i senatori Mammucari, Passoni e D'Angelosante, di « grossi regali » alle imprese. Qui non ci sono grossi regali per nessuno: si facilita un fenomeno che non avverrebbe nel caso in cui non si ponessero le condizioni per facilitarlo. Gli onorevoli senatori che ho ricordato non hanno osservato, tra l'altro, che l'imposizione diretta è semplicemente rinviata e non è affatto abbuonata, senza contare che per quella indiretta il vantaggio tributario offerto non è affatto così ragguar-

devole da giustificare l'illazione che si concreterà in grossi regali alle imprese.

È dunque infondata l'accusa che si sia voluto accordare un iniquo esonero al profitto del capitale, o, peggio, che si possano sanare con questo provvedimento operazioni di trafugamento del reddito.

Da altri invece, sia alla Camera che qui al Senato, si è lamentata l'insufficienza del provvedimento a raggiungere quell'effetto di irrobustimento delle imprese a cui si mira. In realtà il provvedimento riguarda un settore limitato e un particolare aspetto delle complesse vicende delle imprese industriali; nè può avere certamente da solo il magico effetto di modificare le condizioni della nostra economia. Tuttavia esso concorrerà a favorire, con le altre, le condizioni di un'attività produttiva oggi particolarmente bisognosa di indirizzarsi verso forme e dimensioni efficienti.

La critica più facile, e più ripetuta anche in quest'Aula, è stata poi quella che la nuova legge avrebbe l'inevitabile conseguenza, se non addirittura lo scopo, di favorire la formazione del monopolio. Ora, ho già detto in Commissione che a questo proposito bisogna demolire il mito consistente nel configurare parallelamente il fenomeno di prepotere economico col fenomeno di aumento di dimensioni di un'impresa. Sono due cose assolutamente distinte: il prepotere economico rappresenta un « comportamento » di natura monopolistica...

**B E R T O L I .** È una condizione del prepotere economico: forse non è sufficiente, ma è necessaria.

**T R E M E L L O N I ,** *Ministro delle finanze.* Direi di no, direi che ci sono moltissime piccole imprese, dal tabaccaio fino al venditore di generi alimentari che desidera essere almeno per un chilometro di strada padrone della situazione, le quali si trovano perfettamente in condizioni monopolistiche, spesso molto più di imprese di grandissime dimensioni. Quindi io non assocerei necessariamente (anche se può darsi che le due cose talora coincidano) la dimensione dell'impresa, che è quella che è e che deve

essere in relazione ad una realtà la quale esige dimensioni differenziate per ogni singolo settore produttivo e per ogni singola situazione ambientale, con il concetto di comportamento di prepotere economico. Sono due cose nettamente distinte, ed io credo che sarebbe un grave errore da parte nostra quello di giudicare sempre l'impresa di grandi dimensioni come un'impresa necessariamente monopolistica od avviata ad una posizione dominante.

D'altra parte il disegno di legge contiene alcune norme che cercano di impedire proprio questa eventuale deformazione della norma agevolativa. Infatti comprende alcune norme per le quali, quando la società risultante disponga di un capitale superiore al miliardo di lire (che non è poi, al giorno d'oggi, una dimensione grandissima), è necessario che l'autorizzazione sia data, *de iure condendo*, attraverso le disposizioni che verranno dettate dalla legge sulla limitazione della concorrenza, ma di fatto, per ora, dall'apprezzamento dei Ministeri economici ed in particolare del Ministero dell'industria, d'accordo e di concerto con gli altri Ministeri.

Questo controllo preventivo ha un fine modesto, perchè per adesso può avere soltanto l'effetto di escludere dal beneficio di queste agevolazioni tributarie le imprese che superino il miliardo di capitale. Ciò naturalmente non può essere un freno sufficiente per impedire il monopolio, il quale deve evidentemente trovare, invece, le sue remore in controlli e provvedimenti di ben altra natura.

Il disegno di legge fa quindi richiamo anche alle norme stabilite per la tutela della libera concorrenza, oltre a quelle oggi contenute nel codice civile, e che dovrebbero trovare presto un congruo strumento di applicazione nella legge cosiddetta *anti-trust*. Ad analogo proposito è stato chiesto, anche dal senatore Parri, che il disegno di legge si armonizzi con la riforma della società per azioni ora in preparazione. In realtà le due leggi sono destinate a operare in modi diversi e per un diverso fine, ma non si contraddicono; anzi, entrambe concorrono ad adeguare la nostra legislazione ad una concezione più moderna e realistica del fenomeno

aziendale. La riforma della società per azioni tende a modificare la struttura interna dell'organismo societario che ha ancora, purtroppo, nel vigente codice, una disciplina arcaica. Nella legge sulle fusioni e concentrazioni, invece, viene contemplata la struttura esterna della società, cioè il suo rapporto dimensionale con altre imprese, esterne all'unità di cui si tratta. Anche questa legge è ispirata da una visione più realistica del fenomeno della concorrenza nelle attuali condizioni di mercato.

Il senatore Artom ha raccomandato un'interpretazione applicativa della legge che consenta di chiarire alcuni dubbi sorti in questa discussione. Posso assicurare sia il senatore Trabucchi che il senatore Artom che gli uffici si atterranno, nella fedele applicazione della lettera della legge, anche allo spirito che ha dettato le norme; spirito che (giòva sottolinearlo, senatore D'Angelosante) è quello di facilitare il processo di raggiungimento di forme e di dimensioni aziendali più consone all'economicità della loro attività produttiva; e questo evitando che l'interpretazione si presti acchè siffatte norme possano surrettiziamente creare fenomeni di evasione di tributi dovuti, o favorire il determinarsi di posizioni dominanti, almeno nel senso che la dottrina ad esse annette oggi nella nostra Comunità europea.

Al senatore Trabucchi sono debitore di alcune brevi risposte. Articolo 1, ultimo comma: prevede che le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione, realizzate nei termini e con le modalità della legge in esame, non determinino applicazione dell'imposta sulle aree. È stata un'aggiunta voluta dalla Camera dei deputati. Tale disposizione va intesa nel senso che le suddette operazioni, in quanto non impostano un effettivo trasferimento del cespite, si considerano come non avvenute ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle aree, che viene rinviata al momento in cui si verificheranno gli altri presupposti di legge per la soggezione all'imposta predetta (vendita, costruzione, eccetera). Naturalmente, poichè il comma in esame comporta un semplice rinvio della tassazione, i valori imponibili e i limiti di tempo dovranno essere determinati considerando come non effettuate le suddette operazioni.

Articolo 2, secondo comma: caso di società che apporti in altra società un complesso aziendale, ricevendo in corrispettivo delle azioni. La tassazione delle plusvalenze conseguenti a tali operazioni verrà effettuata, in forza dell'articolo 2, secondo comma, nell'esercizio in cui le azioni ricevute in cambio del complesso aziendale saranno vendute o distribuite, o le plusvalenze risultino comunque realizzate o portate a capitale. In sostanza, la tassazione prende in considerazione due situazioni ben distinte; cioè, da una parte l'eventuale, successivo movimento delle azioni, e dall'altra le eventuali, particolari utilizzazioni delle plusvalenze, anche non in dipendenza di un movimento delle azioni.

Articolo 2, secondo comma: questo prescrive la distinta indicazione nel bilancio, o in apposito allegato, dei redditi e delle plusvalenze. È da precisare che tale adempimento costituisce una condizione per poter godere dei benefici di legge e non per la successiva tassazione; nel senso cioè che, mancando la distinta indicazione nel bilancio o nell'apposito allegato, la società non potrà godere del rinvio della tassazione e dovrà, pertanto, scontare l'imposta al momento della trasformazione, della fusione o della concentrazione.

B E R T O L I . Il senatore Trabucchi è soddisfatto della risposta? (*Cenni di assenso del senatore Trabucchi*).

Mi permetta un'interruzione, onorevole Ministro. Supponiamo che io, speculatore di aree, voglia vendere delle aree di mia proprietà ad una società che ne ha bisogno; invece di vendergliele faccio la fusione della mia società di aree con quella che delle aree ha bisogno e divento un azionista, cioè invece di essere pagato divento comproprietario di tutta la società. In tal modo avrò un certo numero di azioni che potrò vendere quando vorrò: quindi praticamente è avvenuto un trasferimento e nessuno ha pagato l'imposta sul plusvalore delle aree.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Nel momento in cui lei riceve le azioni, queste hanno un valore doppio del precedente e quindi realizza una plusvalenza.



BERTOLI. Non è la plusvalenza delle aree; le azioni aumentano per conto loro, non per il plusvalore delle aree. Il valore delle azioni può aumentare in Borsa indipendentemente dalla valutazione delle aree.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Nel momento in cui si paga il corrispettivo in azioni ... (*Interruzione del senatore Bertoli*). Lei deve pagare un certo corrispettivo in azioni; nel momento in cui emette queste azioni, naturalmente deve essere tassato per la plusvalenza.

Articolo 2, ultimo comma: si può confermare che le agevolazioni previste dall'articolo 2 sono applicabili se la società apportante e la società la quale riceve l'apporto sono tassabili in base al bilancio o abbiano chiesto di essere tassate in base alle scritture contabili per l'anno anteriore a quello nel corso del quale è stata realizzata la concentrazione e per gli anni successivi. Quanto sopra anche in relazione alle norme dell'articolo 5 della legge in esame.

Articolo 3, lettera a): questa disposizione delinea i fini fondamentali ai quali, in ultima analisi, si ispira la legge in esame. Essa comporta una valutazione economica complessiva, valutazione che indubbiamente è piuttosto difficoltosa, perchè tende a contemperare le esigenze economiche fondamentali con una giusta esigenza di difesa della pubblica finanza. Si può quindi confidare che l'organo competente a decidere, formato di esperti ad alto livello, saprà orientare le sue decisioni a criteri di prudenza e di equilibrio, in una superiore visione degli interessi generali del Paese.

È da ritenere che l'azione di accertamento giudiziale della illiceità degli atti in base ai quali sono state concesse le agevolazioni tributarie, come prevista dall'articolo 3, secondo e quarto comma, sia proponibile con riferimento alle norme vigenti nel momento in cui l'atto lesivo è stato posto in essere, e quindi anche con riguardo alle norme che potranno essere emanate in futuro, oltre che alle norme già esistenti sul piano nazionale e comunitario.

Quanto all'applicazione della pena pecuniaria, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, pare evidente che essa debba rientrare nel-

la competenza dell'autorità giudiziaria la quale accerta in giudizio l'illiceità, in quanto la violazione alla quale la pena si ricollega non ha una portata esclusivamente tributaria.

Credo di aver risposto a tutte le domande che mi ha rivolto il senatore Trabucchi. Vorrei anche sottolineare, se è necessario, l'importanza quantitativa che assunse in Italia questo fenomeno delle fusioni e delle concentrazioni. Noi abbiamo spesso parlato come se questo fenomeno dovesse interessare la maggioranza delle imprese societarie esistenti in Italia. Noi sappiamo, viceversa, che negli anni scorsi, fino al 1962, l'importo delle fusioni per le società azionarie è variato tra i 2-3 miliardi e i 73 miliardi di lire ogni anno. Ciò vuol dire che tali operazioni hanno rappresentato una percentuale tra lo 0,02 e l'8,85 per cento del complesso degli aumenti annui di capitale delle società per azioni italiane. Il fenomeno mi pare vada dimensionato anche in questa cornice quantitativa: non è, cioè, quel vasto fenomeno al quale i nostri colleghi hanno accennato nei loro discorsi. Devo ricordare che in tutto il periodo 1945-62 solo l'1 per cento della media degli aumenti annui di capitale delle società per azioni fu dovuto a fusioni. Il che vuol dire che effettivamente è un fenomeno molto contenuto, che va incoraggiato, anzichè evitato o frenato.

Come ha rilevato il relatore Conti, questo disegno di legge ha avuto un *iter* molto tormentato, vorrei dire molto prolungato: è stato presentato alla Camera nove mesi fa, il 26 giugno 1964, e questa legge, su cui si attende un giudizio definitivo del Parlamento, è molto attesa. Mi permetterei di rilevare che molte operazioni di fusioni aziendali attendono di essere compiute proprio perchè aspettano il varo di questa legge. Ciò vuol dire che queste operazioni non si compirebbero se non intervenissero le norme agevolative che oggi il Senato esamina. Il ritardo o l'impossibilità di compiere queste operazioni per la mancanza di una legge agevolativa nuociono gravemente a quella mobilità di forme, di dimensioni aziendali che, come ho detto, appare oggi più che mai vantaggiosa per il nostro Paese.

Questi sono i motivi principali per i quali io mi auguro che il Senato voglia dare la sua approvazione al disegno di legge in esame. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE**. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Per lo svolgimento di interrogazioni

**VALSECCHI PASQUALE**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALSECCHI PASQUALE**. Signor Presidente, vorrei profittare della presenza del ministro Tremelloni per ricordare che, in data 20 febbraio, ho presentato un rapporto al Governo sulla situazione dei nostri connazionali in Svizzera. Poi, con telegramma del 20 febbraio, ho annunciato al Ministro dell'interno che avrei presentato delle interrogazioni sull'argomento. Le interrogazioni (nn. 712, 713, 714) le ho presentate il 23 febbraio 1965. Poichè il problema mi sembra ancora attuale ed acuto io desidererei che il Governo rispondesse, possibilmente in questa settimana, alle mie interrogazioni.

**TREMELLONI**, *Ministro delle finanze*. Riferirò la sua richiesta ai Ministri competenti.

**VALSECCHI PASQUALE**. Onorevole Ministro, insisto perchè mi sembra urgente discutere di questo argomento in Senato.

#### Annunzio di elezione di Segretario di Commissione permanente

**PRESIDENTE**. Comunico che, nella seduta di stamane, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha eletto segretario il senatore Magliano Terenzio.

#### Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

**PRESIDENTE**. Comunico che, su richiesta di un quinto dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il disegno di legge: « Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali » (917), già assegnato alla detta Commissione in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

#### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE**. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della CEE » (911);

*9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero e turismo):

« Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante - Campionaria internazionale - degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (936);

*10ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati BELCI e CONCI Elisabetta; MITTERDORFER ed altri. — « Riapertura dei termini di cui alla legge 1º febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai

fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (975).

#### Annunzio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**GRANZOTTO BASSO, Segretario:**

Al Ministro dell'interno, per sapere in base a quali disposizioni la forza pubblica (Pubblica sicurezza e Carabinieri) la sera del 5 marzo 1965 in Torino, dopo un comizio autorizzato svoltosi in perfetto ordine, sia brutalmente intervenuta nei confronti dei partecipanti che si accingevano a sfollare la piazza della Repubblica, colpendo senza discriminazioni e senza preavvisi persone di ogni età e sesso con manganelli e calci di moschetto e provocando il ricovero in ospedale di alcuni feriti e contusi.

Chiedonsi sanzioni nei confronti dei dirigenti responsabili di simili recriminabili fatti che offendono la libertà del cittadino (283).

PASSONI

Al Ministro della marina mercantile, per chiedere se non intenda presentare al dibattito e all'approvazione del Parlamento i piani predisposti per il nuovo ordinamento delle linee e delle Società del Gruppo Finmare per le quali, al di fuori di ogni decisione e controllo parlamentari, si stanno attuando, in collegamento con la disastrosa politica di ridimensionamento dei cantieri navali, gravi decisioni di riduzioni di linee di navigazione lesive degli interessi della intera collettività nazionale e contrarie alle riconosciute esigenze di sviluppo qualitativo e quantitativo della flotta mercantile (284).

ADAMOLI, GIANQUINTO, VIDALI, BERTOLI, FABRETTI

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**GRANZOTTO BASSO, Segretario:**

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se i motivi per cui, mentre da oltre un anno la quotazione internazionale del mercurio è più che raddoppiata e le disponibilità della produzione italiana risultano quasi interamente collocate con vantaggio non indifferente per gli azionisti, nel settore a partecipazione statale del mercurio italiano, non si determina un conseguente riflesso positivo per l'escavazione del minerale, la produzione del metallo, e l'impiego della mano d'opera (731).

MENCARAGLIA, MORETTI

Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per conoscere il loro pensiero intorno alle prescrizioni dei reati nazisti di guerra e contro l'umanità (732).

SCHIAVONE

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza dei gravi danni già provocati e che potrebbero essere provocati dallo sbarramento del Po, eseguito dalla SIMA in località Isola Serafini (Monticelli d'Ogina, Piacenza) e se non ritenga di doversi urgentemente prevenire ogni pericolo, temuto e giustificato dalle condizioni di instabilità degli argini, conseguenti alla costante presenza di acqua, che indubbiamente ne indebolisce la resistenza per le eventuali piene, e se non si debba prendere in serio esame la necessità di confermare le disposizioni date all'uopo nell'anno 1964 dal Ministro per la riduzione di quota, disponendo definitivamente tale riduzione di invaso, e modificando il relativo decreto di concessione, così come da unanime richiesta del Consiglio comunale del Comune in oggetto, e come è nei voti ardenti dell'intera popolazione, tuttora quanto mai allarmata dalla persistente minaccia che ancora incombe su di essa (2852).

GIORGI

Al Ministro delle finanze, per conoscere se intende prendere in considerazione l'even-

tualità dello smembramento della Conservatoria dei registri immobiliari con sede in Trani, ove risiede dalla sua istituzione; rilevato che, ove ciò si verificasse, la città di Trani sarebbe gravemente mutilata, senza suo demerito, perdendo un importante organismo di interesse giudiziario, dopo la grave e mai dimenticata ingiustizia subita nel lontano 1923, quando inopinatamente, la Corte d'appello delle Puglie fu da Trani rimossa e trasferita a Bari, per essere infine suddivisa tra Bari e Lecce; ritiene l'interrogante che non sussiste una vera e reale necessità di smembrare il detto ufficio di Conservatoria delle ipoteche, dati i molteplici e rapidissimi mezzi di comunicazione che allacciano il sud della regione barese alla città di Trani (2853).

MONGELLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere l'ammontare degli stanziamenti disposti a favore dell'Ufficio recuperi delle opere d'arte dal suo sorgere ad oggi ed in particolare se non ritenga opportuno prendere provvedimenti straordinari sotto tutti gli aspetti per realizzare il più rapido recupero possibile delle seicento opere d'arte di valore incalcolabile asportate dai musei e collezioni private per ordine di Hitler e che in gran parte sarebbero ancora in Germania (2854).

BERGAMASCO, VERONESI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui non è stato emanato il decreto applicativo della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, in favore degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) in possesso dei requisiti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, successivamente modificata dalla citata legge n. 1105.

L'interrogante chiede altresì di sapere se per l'anno scolastico 1965-66 è prevista, come auspicabile, l'immissione in ruolo degli ITP (2855).

D'ERRICO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno prorogare per altri 5 anni la legge 16 ottobre 1954, n. 989, come già effettuato con la legge 10 dicembre 1958, n. 1094, al fine della migliore conservazione dei centri di moltiplicazione patate da seme (CEMOPA) per la cui costituzione molto è stato operato nel passato e che, in difetto, verrebbero a trovarsi in gravissime difficoltà di fronte alla massiccia concorrenza estera (2856).

CATALDO, GRASSI, VERONESI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio. Premesso che nella imminenza delle semine primaverili (barbabietole, pomodoro, tabacco, foraggiere da prato artificiale, granoturco, eccetera) i grandi monopoli dell'industria chimica — non soddisfatti dell'aumento loro concesso dal CIP nell'anno 1964 — hanno lanciato un nuovo pesante attacco alla economia contadina con la richiesta di un'altra e più consistente maggiorazione del prezzo dei fertilizzanti e nel contempo dopo aver applicato, adducendo a pretesto la crisi congolese, notevoli aumenti al prezzo del solfato di rame, costringendo i frutticoltori a sostenere più elevate spese nei trattamenti anticrittogamici invernali, hanno aumentato, senza alcun plausibile motivo, il prezzo dei composti acuprici, aggravando così anche le spese di coltivazione per i viticoltori,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda:

disporre una rigorosa indagine nelle fabbriche dei monopoli chimici allo scopo di accertare i reali costi di produzione, e quindi non soltanto respingere la richiesta di qualsiasi aumento dei prezzi dei concimi chimici ma equiparare almeno i prezzi praticati dalla industria nelle vendite da essere effettuate all'estero;

sottoporre al controllo e alle determinazioni del CIP, per quanto concerne il prezzo, il solfato di rame e con esso tutti gli anticrittogamici e antiparassitari di uso agricolo;

respingere la richiesta avanzata dall'Associazione coltivatori diretti (Bonomiana) di un contributo sul prezzo d'acquisto dei concimi in quanto una misura di tal genere farebbe ricadere l'onere su tutti i cittadini italiani a vantaggio dei monopoli chimici.

L'interrogante fa presente che quanto sopra si inquadra nel campo di una più decisa politica di difesa dell'impresa contadina (2857).

STEFANELLI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se sono informati della situazione di estremo disagio in cui versano i 50 lavoratori della ditta « Ritorcitura Val d'Orba » di Ovada (Alessandria) che dal mese di ottobre 1964 non ricevono il salario, oltre ad attendere ancora la tredicesima mensilità;

e se ed in quale modo intendono intervenire per:

1) assicurare la liquidazione di tutte le competenze spettanti ai dipendenti dalla Ditta;

2) garantire la possibilità di lavoro per tutti quei lavoratori, considerando che, se la Ditta succitata si trova in dissesto, ciò non dipende da colpa o responsabilità di chi ha prestato la propria opera (2858).

AUDISIO

Al Ministro della difesa, con riferimento alla legge n. 1298 del 24 novembre 1961 (estensione ai militari mutilati ed invalidi e ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni) la quale non ha portato vantaggi per gli interessati, privati per lunghi anni di ogni assistenza da parte dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere se non si sia posto il problema di rendere efficace il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, in caso di morte del militare dal giorno successivo alla morte e per i casi di invalidità e mutilazione dal giorno successivo al fatto determinante l'invalidità o la mutilazione (2859).

NENCIONI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza della decisione che sarebbe stata presa dalla Direzione generale dell'Anas di costruire la superstrada sarda — allargamento dell'attuale statale 131 — ad una notevole distanza dalla città di Oristano, con grave danno economico e commerciale per le popolazioni oristanesi.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere se non intenda intervenire, con la massima sollecitudine ed urgenza, al fine di indurre la Direzione generale dell'Anas a realizzare l'originario progetto della strada di circosollazione di Oristano rinunciando al nuovo, attuale progetto che collocherebbe la città di Oristano in uno stato di isolamento, pregiudicandone le prospettive di sviluppo economico, soprattutto nel settore industriale e commerciale (2860).

PIRASTU

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se:

considerato che la provincia di Cosenza, la più vasta delle tre province calabresi, con una superficie di kmq 6.646.77, ed una popolazione di circa 750.000 abitanti, ha una sola sede dell'INPS, per cui gli Uffici provinciali dell'INPS, nonostante ogni encomiabile sforzo, non riescono ad espletare, con la necessaria tempestività, le innumerevoli pratiche di previdenza ed assistenza;

che la stessa Provincia si estende lungo un perimetro di oltre 400 Km., sul versante tirrenico, jonico e nelle zone montane interne, e che il capoluogo dista dal maggior numero dei Comuni circa 90 km. e che la distanza è aggravata dalle note carenze dei servizi di linea e dei mezzi ordinari di trasporto;

che, conseguenzialmente, i cittadini, per la normale istruttoria delle loro pratiche, devono sostenere notevoli spese e perdere intere giornate di lavoro;

che nella prospettiva democratica dello stato di sicurezza sociale tutti i cittadini hanno ed avranno sempre più frequenti rapporti con l'INPS;

che, essendo la provincia di Cosenza tra le più depresse d'Italia, e per la natura

stessa della grande maggioranza delle prestazioni previdenziali, il 90 per cento circa degli assistiti appartiene alle categorie più disagiate;

che l'attività dei vari Patronati, a causa della notevole depressione culturale della popolazione e degli scarsi mezzi ed attrezzature di cui dispongono non possono sempre svolgere una adeguata funzione di assistenza; e che, in conseguenza, la gran parte degli assistiti viene raggiunta dalla speculazione di consulenti improvvisati ed incompetenti;

che, a causa delle aumentate funzioni e competenze previdenziali di cui l'INPS si è andato e si va sempre più arricchendo (artigiani, pescatori, commercianti, casalinghe, assegni familiari, coltivatori diretti, ecc.), le sedi provinciali, costruite, quasi tutte, nell'anteguerra, non riescono più a contenere i vari servizi d'istituto;

che sui circondari di Castrovillari e di Paola gravitano, rispettivamente, circa 50 Comuni, e cioè complessivamente circa 100 Comuni, con una popolazione globale di 350.000 abitanti;

che la Direzione generale dell'INPS per la provincia di Udine che conta 187 Comuni per un totale di 767.000 abitanti ha, da tempo, provveduto ad istituire in Pordenone la sede circondariale dell'INPS;

che analoga istituzione si presenta necessaria ed urgente in provincia di Cosenza: a Castrovillari, centro geoeconomico della Calabria del Pollino, ed a Paola, centro geoeconomico del versante tirrenico della Provincia, e già da tempo sedi di Sezioni territoriali dell'INAM, oltre che di Ospedali, e molteplici altri Uffici giudiziari (Tribunali, Preture), finanziari e periferici di altri Ministeri, non ritenga, pertanto, di dover disporre l'istituzione in Castrovillari e Paola di sedi circondariali dell'INPS (2861).

MILITERNI

Al Ministro delle finanze, per conoscere se la Commissione di disciplina ha esaurito l'esame dei procedimenti disciplinari a ca-

rico dei « 12 » funzionari che a suo tempo vennero sospesi dal servizio per il « caso Mastrella » e quali provvedimenti sono stati presi a carico dei funzionari che per irregolarità amministrative a suo tempo vennero sospesi dal servizio e poi nell'agosto 1964 vennero richiamati al loro posto (2862).

CANZIANI

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza dell'agitazione in atto degli avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello di Potenza, tendente ad ottenere adeguate misure per porre fine alla carenza di magistrati, che rende assolutamente impossibile quell'auspicabile e non più dilazionabile buon funzionamento della giustizia presso la Corte di appello di Potenza, Tribunali e Preture dipendenti. In particolare per sapere se è a conoscenza che la situazione negli ultimi tempi si è aggravata e tende ancor più ad aggravarsi a causa di trasferimenti di magistrati, cui viene normalmente concesso il comando per assunzione anticipata di possesso, mentre quasi sempre a magistrati assegnati al Distretto della Corte di appello di Potenza viene concessa una proroga, il che, a parte la inconcepibile ed inspiegabile differenza di trattamento, determina di per sé maggiore confusione e maggior disservizio.

Per sapere infine se non ritiene opportuno ed urgente aderire alla richiesta formulata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Potenza di ricevere un'apposita delegazione di avvocati, previ accordi col Presidente del Consiglio superiore della Magistratura, per un esame completo del grave problema e degli eventuali provvedimenti da adottare (2863).

PETRONE, GUANTI

#### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 11 marzo 1965

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì

11 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (873).

II. Discussione della interpellanza:

VALENZI (TERRACINI, MENCARAGLIA, MARRIS, GRAMEGNA, POLANO). - *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere come giudichino la preannunciata intenzione della Repubblica federale tedesca di fare operare la prescrizione, a partire dall'8 maggio 1965, a favore dei criminali nazisti sfuggiti fino ad oggi in gran parte, per evidenti motivi di omertà e di complicità dell'Amministrazione di quello Stato, ad ogni sanzione per le orribili nefandezze da essi perpetrate contro milioni di innocenti nell'attuazione dei mostruosi stermini coi quali l'hitlerismo credette di poter assicurare il trionfo dei suoi piani allucinanti di egemonia mondiale;

e per conoscere se, rispondendo alla ribellione della coscienza popolare e alla sacrosanta attesa dei sopravvissuti al terrore nazista, dei familiari dei trucidati e dei combattenti della guerra di Liberazione, non intendano, in analogia a quanto fatto dai Governi di altri Paesi, fare presente a quello di Bonn come un tale provvedimento non potrebbe essere interpretato se non come una manifestazione di solidarietà politica e morale coi responsabili dei delitti e, se attuato, non potrebbe non ripercuotersi spiacevolmente sullo sviluppo dei rapporti amichevoli fra i due popoli (242).

e delle interrogazioni:

SCHIAVETTI (LUSSU, TOMASSINI). — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale atteggiamento intendano assumere e a quali passi intendano procedere relativamente all'annuncio proposito del Governo della Repubblica federale tedesca di addivenire

l'8 maggio 1965 alla prescrizione dei crimini compiuti da cittadini tedeschi, civili o in servizio militare, a danno della popolazione italiana e in genere di tutte le popolazioni cadute sotto la barbara dominazione nazista (715).

SCHIAVONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per conoscere il loro pensiero intorno alla prescrizione dei reati nazisti di guerra e contro l'umanità (732).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519).

COPPO ed altri. — Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura (643).

MILILLO ed altri. — Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (769).

BITOSI ed altri. — Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (771).

2. Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) (840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazione all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari